


Periodico di informazione, cultura,  
aggiornamento professionale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia  
e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

# il <sup>magazine</sup>geometra

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino N. 2



- **Privacy e tutela dei dati**
- **Il contenzioso tributario**
- **Georientiamoci**
- **Manifestazioni sportive dei Geometri**

**Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta**

**Direttore responsabile**

ILARIO TESIO

**Consigliere responsabile**

PAOLO CUSELLI

**Redazione e impaginazione**

GIORGIA LOMBARDINI

**Direzione, Redazione,  
Amministrazione, Pubblicità:**

Via Toselli 1- 10129 Torino

Tel. 011537756 - fax 011533285

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it)

**Hanno collaborato a questo numero:**

STUDIO OSELLA, DARIO MIRANO,

CRISTINA PIASER, NOTAIO ALESSANDRO

SCILABRA

**Stampa e fotolito:**

Tipografia Melli - Borgone di Susa

Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948

Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Quella che con un termine ormai entrato nell'uso comune viene indicata come privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè uno strumento posto a salvaguardia e a tutela del singolo individuo, da intendersi come la facoltà di impedire che le informazioni personali siano divulgate in assenza dell'autorizzazione dell'interessato e come non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Il diritto fondamentale alla privacy, peraltro, si viene spesso a scontrare con gli obblighi di pubblicità, rendendo sempre più attuale il tema di individuazione del corretto equilibrio tra il diritto alla tutela della vita privata e il dovere alla massima trasparenza.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che i dati personali rappresentano un bene la cui importanza strategica viene percepita sempre più sia da parte degli enti, che li ritengono indispensabili per perseguire finalità istituzionali, sia da parte di soggetti privati che, invece, puntano a sfruttarne l'enorme potenziale economico.

In una società, quale quella in cui viviamo, sottoposta a un continuo cambiamento tecnologico, a forme spesso indiscriminate di circolazione delle informazioni, allo sviluppo dei sistemi internet di comunicazione e diffusione dati che determinano una pressoché immediata e amplissima condivisione delle notizie, la protezione dei dati costituisce un tema ogni giorno più attuale reso ancor più rilevante dagli obblighi imposti anche a livello europeo.

A decorrere dal 25 maggio 2018, infatti, troverà applicazione anche in Italia il Regolamento UE 2016/679 emanato dal Parlamento Europeo, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", con cui sono state introdotte alcune importanti novità in materia di trattamento dei dati personali sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici.

Si tratta di novità normative che interessano anche i professionisti italiani, realtà tra cui si possono annoverare diverse fattispecie - dal singolo professionista senza collaboratori allo studio associato con praticanti e personale dipendente - che, trattando quotidianamente dati personali riferiti a lavoratori, clienti e fornitori, dovranno adeguarsi a questa nuova disciplina, perché saranno ritenuti responsabili della riservatezza dei dati che gestiscono.

Anche noi professionisti, quindi, pena le elevate sanzioni previste dal GDPR, siamo chiamati ad assumere consapevolezza dei cambiamenti imposti dalla nuova regolamentazione e a strutturarci per attribuire le responsabilità, procedere alla stesura del registro del trattamento dei dati e dei processi correlati. Ciò sin dal primo incontro con il Cliente, raccogliendo dati e fornendo al medesimo una informativa completa, con un linguaggio semplice e chiaro, per proseguire con l'organizzazione delle attività in modo che i dati siano accessibili al solo personale autorizzato per giungere sino alla sicurezza fisica dello studio, nel senso di adottare misure o cautele atte ragionevolmente a prevenire accessi indesiderati e azioni concretantesi nella lesione della riservatezza, della disponibilità, della integrità delle banche dati.

E' innegabile che la normativa sulla privacy sia stata sempre vissuta dagli studi medio-piccoli prevalentemente come un onere, perché invasiva rispetto al lavoro quotidiano; del resto si tratta di una legislazione nata per le grandi realtà, poi traslata, senza graduazione, sul resto dei professionisti. Ora, però, la prospettiva europea, con regole uguali per tutti, e il giro di vite sulle sanzioni rende necessario mettersi nell'ottica che la privacy sia un processo da affrontare con la consapevolezza che il costo e l'impegno richiesti per un corretto trattamento dei dati, alla fine si trasformino in un valore aggiunto per lo studio professionale.

## Editoriale

pag. 1



*Il contenzioso tributario, pag. 14*

## Argomenti legislativi

**Il nuovo “bonus verde” per l’anno 2018** pag. 3  
*Studio Osella Dottori Commercialisti*

**Privacy e tutela dei dati: il Regolamento Europeo** pag. 5  
*Studio Osella Dottori Commercialisti*

**Glossario opere edilizia libera** pag. 7

## Consiglio Nazionale

**Laurea professionalizzante:  
aggiornamenti dal Consiglio Nazionale** pag. 9


## Professione

**SPID: sistema pubblico di identità digitale** pag. 11

**Il contenzioso tributario** pag. 14  
*Dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino*

**Cartografia e standard VMS** pag. 19  
*Dario Mirano*

**Sentenze in breve per la professione** pag. 24



*Cartografia e standard VMS,  
pag. 19*

## Atti del Collegio

**A.P.P. VER. entra nel vivo:  
gli studenti incontrano le “organizzazioni verdi”** pag. 28

**Accatastamento fabbricati di proprietà comunale:  
collaborazione sul territorio** pag. 32



*Georientiamoci: i Laboratori  
BaM, pag. 34*

## Scuola e professione

**Georientiamoci: i Laboratori BaM** pag. 34

## Convegni

**Convegni in breve** pag. 39

## Professione e Sport

**52° Trofeo “Il Geometra” e Campionato Nazionale di Sci** pag. 42  
*Cristina Piaser*

**Gara di pesca al Lago Regina terza edizione** pag. 47



*52° Trofeo “Il Geometra” 2018 e  
XXIII Campionato Nazionale di  
sci, pag. 42*

# Il nuovo "bonus verde" per l'anno 2018

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

## Riferimenti

- **Art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017**

Con la Finanziaria 2018 è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF pari al 36% delle spese, nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è riconosciuta esclusivamente per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2018 e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione fruibile annualmente potrà quindi ammontare, al massimo, a € 180.

## 1. PREMESSA

Con i commi da 12 a 15 dell'art. 1, Finanziaria 2018 è stata introdotta, per il 2018, una nuova detrazione IRPEF, c.d. "bonus verde", pari al 36% delle spese sostenute per la "sistemazione a verde", impianti di irrigazione, pozzi / coperture a verde / giardini pensili, nel limite massimo di spesa di € 5.000.

In particolare il citato comma 12 dispone che: "per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si

*detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:*

- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;*
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili».*

Preme innanzitutto evidenziare che la disposizione riguarda esclusivamente il 2018 e quindi soltanto le spese sostenute in tale anno (non si tratta di una detrazione introdotta "a regime").

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il citato comma 12 prevede espressamente che l'agevolazione in esame: - consiste in una detrazione ai fini IRPEF (non spetta quindi ai soggetti IRES).

- è fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati,

che sostiene effettivamente la spesa.

Possono quindi beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che risultano essere:

- proprietari / nudi proprietari;
- titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso);
- detentori (inquilino / comodatario).
- è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un edificio esistente. Ciò porta a ritenere non agevolabili le spese sostenute per la "sistemazione a verde" in fase di costruzione di un nuovo immobile.

Al fine di individuare l'ambito applicativo dell'agevolazione va altresì considerato quanto disposto dal successivo:

- comma 13, ai sensi del quale la detrazione "spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali";

- comma 15, che prevede l'applicazione del comma 5 (in quanto compatibile), ai sensi del quale "se gli interventi ... sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento".

## TIPOLOGIA INTERVENTI AGEVOLABILI

Come sopra evidenziato, il comma

12 prevede che la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Considerate le possibili diverse interpretazioni di tali tipologie di interventi, soprattutto con riferimento alla “sistemazione a verde”, dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate quali siano, nella pratica, gli interventi agevolati.

A tal fine, ad oggi, è possibile fare riferimento a quanto specificato recentemente dall’Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, nell’ambito del quale è stato chiarito che la detrazione riguarda interventi straordinari di “sistemazione a verde”, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono quindi da considerare agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino / area, consistente nella “sistemazione a verde”

ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Se sostenuta nell’ambito di tali interventi straordinari, anche la spesa per la collocazione di piante in vasi può risultare agevolabile. La detrazione non spetta per i lavori eseguiti in economia.

### 3. AMMONTARE E FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

La nuova detrazione IRPEF spettante è pari al 36% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa pari a € 5.000.

A tal fine va considerato che:

- per gli interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- possono essere ricomprese anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
- il pagamento deve essere effettuato:
  - dall’1.1 al 31.12.2018;
  - tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle opera-

zioni (bonifico / carte di credito / bancomat / assegno).

La detrazione così determinata va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento (dal 2018 al 2027).

La detrazione massima fruibile in ciascun anno ammonta quindi a € 180 (5.000 x 36% : 10).

Ai fini della determinazione e della fruizione della detrazione in esame va altresì considerato il richiamo dei commi 6 ed 8 del citato art. 16-bis ai sensi dei quali:

- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. “immobili di interesse storico – artistico”), ridotte nella misura del 50%;
- in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata passa all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti;
- in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non utilizzata si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

#### PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE 2017: PUBBLICATO IL DECRETO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 27 marzo 2018 del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) relativo a prezzi materiali da costruzione 2017 e variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, in particolare:

- Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

In attuazione a quanto disposto dagli artt. 133 e 253 del dlgs 163/2006 (prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Mit rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi), il decreto rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2017, rispetto all’anno 2016, non ha subito variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione.

Ricordiamo che prezzi medi e variazioni percentuali annuali sono utilizzati come riferimenti per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, qualora il prezzo dei singoli materiali subisca variazioni superiori al 10 % rispetto al prezzo rilevato dal Ministero nell’anno di presentazione dell’offerta.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.

da Associazione Nazionale Donne Geometra

# Privacy e tutela dei dati: il Regolamento Europeo

Lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione, oltre agli innumerevoli vantaggi, comportano un rischio per la privacy di ognuno e per la protezione dei dati personali la cui condivisione e raccolta è aumentata in modo esponenziale. Per tali ragioni si è reso necessario predisporre un più solido sistema di protezione del diritto alla riservatezza.

Ecco, dunque, che il 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 che sarà direttamente applicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea e andrà a sostituire l'attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia.

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, noto come GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati - in inglese General Data Protection Regulation), muterà profondamente il quadro della normativa connessa.

Introdurrà regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l'Unione, sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy.

Il Regolamento diventerà immediatamente applicabile senza bisogno di essere recepito con provvedimenti nazionali; avremo quindi un testo unico valido in tutti i paesi UE che mirerà a rendere omogeneo ed elevato il livello di protezione dei dati



personali e a favorire la circolazione degli stessi all'interno dell'Unione Europea. Agli Stati Membri dell'Unione rimarrà la possibilità di introdurre ulteriori regole e condizioni.

Le misure già adottate con il D.lgs. 196/2003 dovranno essere implementate e modificate radicalmente in ogni realtà che si trovi a gestire dati relativi ai cittadini dell'Unione Europea, in qualsiasi Paese si trovi l'organizzazione in questione; pertanto anche negli studi professionali.

Con l'uscita del Regolamento n. 679 non verranno aboliti i provvedimenti del Garante su Videosorveglianza, Amministratori di Sistema, fidelity card, biometria e tracciamenti flussi bancari.

Il Regolamento 679 disciplinerà esclusivamente il trattamento di dati personali relativi a persone fisiche non decedute, quindi tutti i trattamenti relativi a persone giuridiche,

compresi il nome, la forma della persona giuridica ed i suoi dati di contatto.

L'impatto del nuovo regolamento sulla privacy sia negli studi professionali che per le aziende sarà rilevante, perché comporterà l'onere non soltanto del rispetto delle regole in materia di correttezza, liceità e trasparenza ma anche di prevenzione e responsabilizzazione.

Verranno stabiliti nuovi limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'Ue.

Inoltre, la nuova disciplina in tema di trattamento di dati personali prevede un concetto nuovo: ossia il concetto di scadenza dei dati. Ciò significa che nel momento in cui l'azienda entra in possesso di dati di alcuni utenti, non può tenerli per sempre.

Pertanto ogni azienda nella propria informativa privacy dovrà anche spe-

cificare il tempo entro il quale il dato sensibile andrà trattato, scaduto il quale il trattamento diventerà illegittimo. Al fine di garantire la protezione dei dati personali il Regolamento ha introdotto anche due importanti principi, *privacy by default* e *privacy by design*.

Il principio di *privacy by default* fa riferimento alla necessità di tutelare la vita privata dei cittadini – appunto – di default, ovvero come impostazione predefinita dell'organizzazione aziendale. Ogni azienda dovrà necessariamente dotarsi di un sistema tale da proteggere adeguatamente i dati personali ed evitare il rischio di una loro violazione.

Il concetto di *privacy by design*, invece, stabilisce che la protezione dei dati deve avvenire fin dal disegno e/o progettazione di un processo aziendale. Quindi, ogni azienda deve effettuare una cosiddetta valutazione dell'impatto-privacy, cioè una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Questa analisi deve condurre ad escludere il verificarsi in concreto dei rischi legati al trattamento dei dati personali quali ad esempio la loro distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata.

La nuova disciplina ha i seguenti scopi:

- responsabilizzare maggiormente il titolare del trattamento dei dati personali in considerazione del rischio che il trattamento possa comportare per i diritti e le libertà degli interessati (si parla in proposito di «*accountability*»);
- garantire la protezione dei dati sin dalla progettazione del sistema di trattamento degli stessi, ad esempio attraverso la possibilità da parte del titolare di far certificare le modalità di trattamento dei dati;
- introdurre regole più chiare sia in materia di informativa agli interessati sia per l'esercizio dei diritti dei medesimi;
- assicurare agli interessati la possi-

bilità di revocare in ogni momento il consenso a determinati trattamenti di dati personali;

- adottare ogni misura necessaria per il cosiddetto “*data breach*“, principio in base al quale il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni esterne dei dati personali dei propri utenti al Garante nazionale e, nel caso in cui la violazione rappresenti una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, dovrà informare dell'accaduto anche i soggetti interessati;

- garantire che il consenso del soggetto interessato al trattamento dei dati personali sia sempre preventivo ed inequivocabile anche nel caso in cui venga espresso con mezzi elettronici, escludendo espressamente ogni ipotesi di consenso tacito.

L'informativa andrà resa in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall'interessato, potrà essere fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Per quanto attiene il consenso, sarà valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l'interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Viene esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto attraverso la presentazione di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Il trattamento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarrà comunque legittimo.

Tra gli elementi innovativi contenuti nel Regolamento c'è anche la figura del “*Responsabile della Protezione dei Dati*“, meglio conosciuto come “*DPO*” (acronimo di “*Data Protection Officer*”).

Si tratta di un soggetto nuovo, da non confondere con il “*titolare del trattamento*” o con il “*responsabile del trattamento*”.

Il *Data Protection Officer*, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista la cui responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

La figura del DPO è finalizzata a favorire l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati, svolgendo, tra l'altro, il ruolo di interfaccia tra i soggetti coinvolti (l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, gli interessati e le divisioni operative di un'azienda o ente).

Nello specifico, la nomina del DPO è obbligatoria, ai sensi dell'art. 37, par. 1 del GDPR, in tre casi specifici:

- (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali),
- (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala
- (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati. Le norme che sanzionano il trattamento illecito di dati personali sono molto severe.

Il Regolamento, infatti, ha innalzato sensibilmente la misura delle pene pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo.


# Glossario opere edilizia libera

È stata adottata il 22 febbraio 2018, in Conferenza unificata, l'intesa sul Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione.

Si tratta di un elenco semplice e chiaro di quello che si può fare: pavimenti, rivestimenti, condizionatori, impianti elettrici, etc. E' un glossario unico che vale su tutto il territorio nazionale e che introduce più semplicità e trasparenza.

L'adozione del Glossario è stata prevista dall'art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, per garantire l'omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

Il glossario è allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture (decreto ministeriale 2 marzo 2018), con entrata in vigore a partire dal 22 aprile. L'adozione del glossario era prevista dal decreto legislativo 222 del 2016, cosiddetto "decreto Scia 2", che demandava a un apposito decreto del MIT la costituzione dell'«elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente



*regime giuridico a cui sono sottoposte*», prevista entro il 9 febbraio 2017

Diventa quindi possibile effettuare lavori in edilizia senza dover effettuare alcuna comunicazione, senza aprire Scia, Cila o Cil e senza richiedere preventivamente il permesso di costruzione.

La lista traccia un confine tra una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) sono indicati solo suddivisi in capitoli.

Concretamente, il glossario agisce su due linee.

Da un lato, mette insieme tutte le opere per le quali era già pacifico che non fosse necessario un titolo abilitativo (facendo soltanto un'operazione compilativa, comunque molto utile per gli operatori ed i cittadini), dall'altro, invece, illustra i casi al limite per i quali, da adesso, i Comuni non potranno imporre vincoli.

Si tratta di 58 tipologie di opere

a cui corrispondono 58 tipologie di elementi relative a 12 categorie di intervento e che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

Nello specifico si tratta di interventi previsti nell'ambito della:

- manutenzione ordinaria (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 1);
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

(d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 2); depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17);  
 - eliminazione delle barriere architettoniche (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. b) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 21);  
 - attività di ricerca nel sottosuolo (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. c) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 23);  
 - movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 24);

serre mobili stagionali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 25);  
 - pavimentazione di aree pertinenziali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-ter) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 27);  
 - pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 28);  
 - aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinqies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 29);  
 - manufatti leggeri in strutture ricet-

tive (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e-bis) previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 16);  
 - opere contingenti temporanee (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinqies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 26),  
 tutte rientranti nel regime giuridico dell'Edilizia libera.

In sostanza si passa, ad esempio, dalle opere di rimozione delle barriere architettoniche e dai lavori di manutenzione ordinaria fino ad arrivare all'installazione di pannelli fotovoltaici o pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, con tipologie di lavori diversi e importanti.

## IL NUOVO DECRETO PER I CANONI E SCONTI FISCALI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2018 del decreto ministeriale 16.1.2017 che attua la convenzione nazionale firmata tra le sigle della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini, sono state specificate le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. Il decreto contiene in allegato i modelli standard dei contratti che dovranno essere usati per stipulare le locazioni "lunghe" (il classico "3+2"), quelle per studenti universitari e quelle transitorie.

**Il livello del canone.** Come già nelle intese territoriali attualmente in vigore, anche il Dm prevede che, nei nuovi accordi, il canone dovrà essere fissato entro una fascia di oscillazione minima e massima. Viene stabilito che le parti, per stabilire il canone effettivo, potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni. Negli altri casi i contratti dovranno essere sottoposti all'attestazione di conformità da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, secondo modalità che sarà lo stesso accordo a dover individuare.

**I contratti transitori.** Il decreto amplia la casistica delle situazioni in cui gli accordi locali dovranno consentire alle parti di stipulare contratti transitori di durata fino a 18 mesi: mobilità lavorativa, studio, apprendistato, formazione professionale, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali. Viene poi precisato che le parti non saranno libere di applicare il contratto di mercato in tutti i Comuni con più di 10mila abitanti. **Le agevolazioni fiscali.** Il Dm riepiloga le agevolazioni fiscali attualmente esistenti: all'articolo 6, precisa che in caso di variazioni dell'imposizione fiscale o di un qualsiasi elemento che incida sulla congruità del canone, potrà tentare la via della commissione di negoziazione paritetica, che proporrà entro 60 giorni una riduzione del canone (sempre che l'altra parte si aderisca al tentativo).

**I Comuni senza accordo.** Il decreto conferma la procedura da seguire nei Comuni in cui non c'è alcun accordo territoriale. In questo caso, vale ancora il decreto interministeriale Infrastrutture-Economia 14 luglio 2004, che consente di stipulare i contratti agevolati anche nei centri in cui non è stato siglato un accordo tra inquilini e proprietari in base al Dm 30 dicembre 2002: basta prendere a riferimento l'accordo di un Comune vicino e omogeneo per popolazione (oppure, se presente, aggiornare con l'indice Istat Foi l'importo del vecchio accordo firmato in base al Dm 5 marzo 1999).

*da Associazione Nazionale Donne Geometra*

# Laurea professionalizzante: aggiornamenti dal Consiglio Nazionale

*“Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha presentato al Senato a tempo di record nel primo giorno di lavori della nuova Legislatura, il 23 marzo 2018, la proposta di legge sulla Laurea del Geometra”, questa una delle novità annunciate dal Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli nel corso dell’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma.*

La proposta, presentata dalla Senatrice Simona Flavia Malpezzi e che riporta la denominazione attuale AS 57, è ora in attesa di essere assegnata alla commissione competente del Senato e riprende un percorso che aveva già raggiunto le sedi istituzionali nel settembre 2016 quando, sempre a firma dell’allora Onorevole Malpezzi, il testo di riforma del percorso di accesso alla professione di geometra era stato presentato alla Camera dei Deputati.

Seguendo l’indirizzo strategico delineato dal Presidente Maurizio Savoncelli, la proposta di legge aveva raccolto un’adesione trasversale ed ampia tra i deputati con oltre 100 parlamentari firmatari: un cammino interrotto soltanto dalla fine della Legislatura. Ora il disegno di legge è stato prontamente ripresentato.

Nel corso dell’Assemblea Savoncelli ha nuovamente sottolineato l’importanza di tale iniziativa che concretizza l’impegno già intrapreso dal Consiglio per la creazione di percorsi di formazione universitaria

*Tra le novità annunciate dal Presidente del CNGeGL Maurizio Savoncelli nel corso dell’Assemblea dei Presidenti dei Collegi territoriali che si è svolta a Roma a fine marzo si annovera la presentazione al Senato della proposta di legge di riforma del percorso di accesso alla professione di geometra nel primo giorno di lavori della XVIII Legislatura*

destinati ai futuri geometri.

Il primo passo è stato la creazione dei primi percorsi accademici sperimentali: i Collegi di Lodi, Rimini, Mantova e Reggio Emilia hanno avviato corsi presso l’Università di San Marino, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia mentre i Collegi di Siena, Torino, Grosseto, La Spezia e Sassari hanno attivato i Poli Tecnologici per favorire la frequenza dei corsi in collaborazione con l’Università Telematica Uninettuno.

Il passaggio successivo è stato quello dell’attuazione del D.M. 935/2017 del Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli secondo cui, nell’anno accademico 2018/2019, partiranno i primi Corsi di Laurea Professionalizzante per Geometri: “Tecnica e Gestione dell’Edilizia e del Territorio. Laurea professionalizzante: Geometra” (Classe L-7/ Ingegneria Civile e Ambientale) presso l’Università di Padova (in collaborazione con i Collegi di Padova e Vicenza); “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (Classe L-7/ Ingegneria Civile e Am-

bientale) presso il Politecnico di Bari (in collaborazione con il Collegio di Barletta-Andria-Trani BAT); “Laurea in Tecniche dell’edilizia e del territorio” (classe L-23/ Scienze e Tecniche dell’Edilizia) presso l’Università di Udine (in collaborazione con i Collegi di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste); “Tecnico della Costruzione e Gestione del Territorio” (classe L-23/ Scienze e Tecniche dell’Edilizia) presso l’Università Politecnica delle Marche (in collaborazione con i Collegi di Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino).

L’Assemblea dei Presidenti è stata anche l’occasione per illustrare ai colleghi presenti le altre attività del Consiglio, tra cui la vicinanza alle esigenze dei singoli Collegi, ed illustrare il bilancio di mandato che anche nel 2017 ha registrato una chiusura in attivo.

Non solo Università, sul capitolo formazione Savoncelli ha affrontato anche il tema degli Istituti tecnici CAT individuando nella crescita delle iscrizioni l’obiettivo da raggiungere.

re e ricordando le attività organizzate all'interno delle scuole nell'ambito del progetto Georientiamoci che vanno proprio in questa direzione.

Tra gli argomenti passati in rassegna il capitolo Sisma nel centro Italia

che ha visto lo straordinario coinvolgimento di 2715 geometri volontari e la battaglia che il Consiglio sta portando avanti per l'equo compenso.

Tra gli interventi di giornata anche quelli del Consigliere Giuseppe

Foresto sul tema della fiscalità e del Segretario Ezio Piantedosi sulla costituzione del Corpo Tecnico Nazionale per le emergenze a cui ha fatto seguito il dibattito in aula con gli interventi dei Presidenti dei Collegi.

### **MICROZONAZIONE SISMICA: STANZIATI FONDI AGGIUNTIVI PER LA REGIONE MARCHE**

Prosegue l'attività di microzonazione sismica nelle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni. Recentemente è stata approvata una integrazione di 290mila euro per i fondi finalizzati agli studi di microzonazione nelle Marche, per aggiungere nuovi Comuni a quelli per i quali lo studio risulta ad oggi già completato.

Il coinvolgimento dei professionisti iscritti ai Collegi provinciali riguarderà le attività di rilievo topografico nei territori interessati

La Microzonazione Sismica ha l'obiettivo di aumentare la conoscenza delle alterazioni che un territorio può subire in superficie con un evento sismico, restituendo informazioni utili per la progettazione, la pianificazione, la gestione delle emergenze e la ricostruzione post sisma. Nel caso della Regione Marche, gli studi di Microzonazione hanno riguardato i Comuni di tutte e cinque le province, svolti in accordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

L'ordinanza n. 24 del maggio 2017, a firma dell'allora Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, aveva definito le modalità per l'inizio delle attività di microzonazione sismica di terzo livello in 140 Comuni del Centro Italia, finanziata dallo Stato con 3 milioni e 796mila euro. I Comuni hanno il ruolo di soggetto attuatore, con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni di competenza (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), con l'affiancamento del "Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni - Centro MS". Tale Centro nasce nel 2016, su iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente) e dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (CNR-IGAG), con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie professionali, per fornire supporto scientifico e tecnico ai soggetti istituzionalmente interessati alla microzonazione sismica e alle sue applicazioni, con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica.

Per monitorare l'avanzamento degli studi di micro zonazione è stato anche istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Struttura commissariale, del Dipartimento di protezione civile, delle Regioni e del Centro MS. L'ordinanza ha previsto tre diversi tipi di incarico per gruppi costituiti: uno comprende i Comuni che devono affidare l'attività di microzonazione sismica di primo e terzo livello.

Un gruppo è rappresentato dai Comuni che hanno bisogno degli studi di microzonazione sismica di terzo livello. Infine, un altro, è costituito dai comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Montegallo, che devono completare la relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di terzo livello. In merito agli incarichi, i Comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, o che abbiano già elaborato analoghi studi di micro zonazione.

Le Marche sono state tra le prime Regioni in Italia interessate dagli eventi sismici degli scorsi anni ad aver completato il percorso di microzonazione sismica per quei Comuni che hanno subito i maggiori danni al proprio territorio.

Ad ogni provincia sono stati assegnati i fondi necessari a coprire le esigenze dei Comuni individuati: i sindaci poi hanno a disposizione 70 giorni per indicare i professionisti da incaricare per la realizzazione dei progetti. Progetti che devono essere consegnati entro i successivi 150 giorni.

In particolare, Macerata e Ascoli Piceno sono le due province maggiormente colpite dal terremoto, con il 63% circa dell'intero territorio colpito (basti pensare a Paesi come Arquata del Tronto che vanno interamente ricostruiti in zone considerate meno a rischio). Ma anche Pesaro Urbino, Ancona e Fermo.

# SPID: sistema pubblico di identità digitale

A partire dal 9 aprile l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale.

Si tratta dell'universo SPID - il Sistema pubblico di identità digitale - che rappresenta il nuovo documento di identificazione online del cittadino.

Attraverso un unico nome utente e un'unica password i cittadini possono utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre quattromila Pubbliche Amministrazioni, connettendosi da computer.

Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il Bonus Mamma, registrare un contratto di locazione, presentare la dichiarazione precompilata. E molto altro.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l'accesso ai servizi tramite identità SPID in accordo con quanto previsto all'articolo 64, comma 2-quater del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede che *“l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID”*.

Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo SPID, la



**Il Sistema pubblico di identità digitale presenta una importante novità: la chiave unica di accesso alla Pa apre da oggi anche il cassetto fiscale consentendo l'attivazione dei servizi online di oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni**

chiave unica di accesso alla Pubblica Amministrazione che viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico Sogei, a tutti i servizi online offerti dall'Amministrazione finanziaria.

L'accesso tramite le credenziali SPID si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell'Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline). Ciò al fine di garantire continuità nell'utilizzo dei servizi e consentire un passaggio

graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti.

Il sistema non consente la profilazione garantendo la protezione dei dati personali. SPID, nato nel marzo 2016, è stato scelto già da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini.

Per ottenere SPID basta aver compiuto 18 anni ed avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono.

Bisogna registrarsi, a scelta, sul sito di uno degli otto gestori di identità digitale che includono Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa.

Occorre quindi seguire i vari step indicati per l'identificazione.

Il livello di sicurezza adottato (Spid Livello 2) corrisponde ad un'autenticazione forte a due fattori (password e PIN "dinamico", ossia che cambia sempre ad ogni accesso), ed è lo stesso già implementato in fase di autenticazione ai servizi "Dichiarazione precompilata" e "Fatture e Corrispettivi". L'accesso all'area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati.

A tal proposito l'Agenzia precisa che l'utilizzo dei servizi, che richiedono preliminarmente la presentazione di una dichiarazione di possesso di specifici requisiti ovvero l'adesione ad una convenzione che ne regola la fruizione, sarà consentito con l'autenticazione solo agli utenti (direttamente o tramite i loro incaricati) che abbiano preventivamente ottenuto la specifica abilitazione (Entratel/Sister) secondo le procedure attualmente in essere e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Accedendo all'area riservata tramite l'identità digitale gli utenti che non ne siano già in possesso, possono ottenere le credenziali Fisconline, da utilizzare per l'invio di file tramite specifici pacchetti software di tipo client rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, fino a successivi adeguamenti.

A differenza della Carta Nazionale dei Servizi - che non è completamente dematerializzata - per l'uso dell'identità SPID non è necessario alcun lettore di carte e può essere utilizzata in diverse modalità (da computer fisso o da mobile).

Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito:

<http://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

### **Cos'è SPID - Sistema pubblico di identità digitale**

SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica. L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online.

SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani - o dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia - che abbiano compiuto il 18° anno di età. Solo dal giorno del diciottesimo compleanno è possibile richiedere le credenziali SPID.

E' possibile richiedere gratuitamente le credenziali SPID a uno dei soggetti abilitati (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim). Aruba, Infocert, Poste e Tim oltre alla modalità di erogazione gratuita, offrono anche modalità di registrazione a pagamento. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sono reperibili sul sito [spid.gov.it/richiedi-spid](http://spid.gov.it/richiedi-spid).

Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di Pa e imprese.

Dal 28 aprile 2017 i cittadini che desiderano utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione hanno la possibilità di autenticarsi con la nuova identità digitale. Restano invariate le modalità di accesso tramite credenziali e codice pin di Agenzia delle entrate, pin dell'INPS e Carta nazionale dei servizi.

Tramite SPID è possibile consultare tutti i servizi disponibili sul portale dell'Agenzia: controllare la propria posizione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere una rateizzazione, sospendere una cartella nel caso in cui si ritenga che l'importo non sia dovuto e aderire alla Definizione agevolata.

L'identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a tre diversi livelli di identità SPID. I dati personali comunicati per richiedere SPID, non verranno utilizzati a scopo commerciale. Gli Identity Provider non possono utilizzare i dati personali dell'utente né cederli a terze parti senza autorizzazione da parte dell'utente stesso. Al momento della registrazione dovranno essere esplicitamente distinti i dati necessari all'ottenimento dell'identità digitale SPID dalle ulteriori informazioni - non obbligatorie - che il gestore di identità potrà eventualmente richiedere. L'Agenzia per l'Italia Digitale vigila sul rispetto delle norme in collaborazione con il Garante per la Privacy, sia per ciò che concerne l'attività degli identity provider, sia per quanto riguarda i servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni e privati.

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID livello 2 occorrono: un documento di identità valido (carta di identità o passaporto) e la tessera sanitaria. Inoltre servono: un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare normalmente utilizzato.

## RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie, che illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare.

La guida, che tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti. La guida tratta, in particolare:

- della proroga della maggiore detrazione irpef
- dei beneficiari del diritto alle detrazioni
- della determinazione del valore dei "beni significativi"

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Dal 2018, tuttavia, la stessa legge di bilancio ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef. Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l'Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l'abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l'acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l'acquisto di posti auto.



# Il contenzioso tributario

Dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino

- **La tassazione degli atti**
- **Rilievo del valore catastale come base imponibile**
- **Rapporti con gli altri criteri di determinazione della base imponibile**

Il tema affidatomi è la tassazione degli atti, con particolare riferimento al rilievo del valore catastale e al rapporto di questo con gli altri criteri di determinazione della base imponibile.

Si rende necessario operare una preliminare distinzione tra atti rilevanti per l'eventuale applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, imponibili o esenti che poi in concreto si trovino ad essere, e tutti gli altri atti, che sono fuori campo IVA e che a loro volta si suddividono tra atti a titolo oneroso (soggetti ad imposta di registro disciplinata dal D.P.R. 131/86) e atti a titolo gratuito o per causa di morte (soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.P.R. 346/90).

## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Iniziamo ad esaminare la prima categoria: gli atti in campo IVA, che sono tali se e in quanto ricadano nel perimetro applicativo del D.P.R. 633/72.

Si tratta delle operazioni che soddisfano contemporaneamente i tre requisiti:

- **oggettivo** (la tipologia di operazione, per quanto di interesse di questa relazione le cessioni di beni, anche gratuite se all'atto dell'acquisto o dell'importazione era stata operata la detrazione di imposta, comprese le vendite con riserva della proprietà, le locazioni con clausola di riscatto finale vincolante per entrambe le parti, escluse invece le cessioni di azienda e di terreni non edificabili e le assegnazioni ai soci di beni per i quali la società assegnante non ha detratto l'imposta in sede di acquisto, che quindi sono fuori campo IVA, mentre in caso contrario vi sono soggette);

- **territoriale**: effettuate nel territorio dello Stato;

- **soggettivo**: compiute nell'esercizio di imprese, arti o professioni: oltre che dagli imprenditori, a certe condizioni anche dagli enti non commerciali e dagli enti pubblici ove realizzino attività intrinsecamente commerciali.

Una volta appurato che ci troviamo in campo IVA, dobbiamo ulteriormente verificare se la cessione è imponibile, cioè se dà luogo ad applicazione del tributo (secondo l'aliquota ordinaria del 22%, o le due aliquote

ridotte del 10% e 4%), o se la stessa, pur rilevante ai fini IVA, anche come presupposto per l'obbligo di fatturazione, è tuttavia esente da imposta.

Sono sempre imponibili IVA le cessioni di terreni edificabili e di fabbricati, abitativi o strumentali che siano, non ultimati, in quanto ancora nel circuito produttivo. In questo caso la base imponibile (art. 13) è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, in sostanza, il prezzo di vendita.

Fino al 2006 era possibile evitare l'accertamento di valore dichiarando un corrispettivo almeno pari al valore catastale: così prevedeva l'art. 15 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. L'art. 35, comma 4, del D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006 (c.d. decreto Bersani) ha però abrogato questa disposizione, stabilendo che il corrispettivo potesse sempre essere rettificato in aumento se inferiore al valore normale, inteso come prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza. In sede di conversione fu poi aggiunto all'articolo 35 il comma 23 bis, il quale stabiliva che in caso di mutuo o finanziamento bancario il valore normale non potesse essere inferiore all'ammontare del finanziamento erogato.

Questa disciplina presentava più di un profilo di incompatibilità con la normativa comunitaria (come peral-

tro segnalato dalla stessa Commissione Europea con parere motivato notificato nell'ambito della procedura di infrazione numero 2007/4575), in quanto, al di là della sua formale natura procedimentale, almeno nella concreta applicazione poteva comportare una violazione del sistema comunitario IVA, in cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo e non dal valore di mercato. Intervenne quindi la legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n. 88), eliminando queste presunzioni legali.

La situazione attuale quindi è la seguente: il valore catastale, in ambito IVA, non ha più alcun rilievo; l'Agenzia delle Entrate può ancora accertare un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato, sulla base però di una presunzione semplice e non più legale, il che comporta che l'accertamento non potrà essere motivato unicamente dallo scollamento tra prezzo e valore di mercato, ma dovrà essere sviluppato un percorso argomentativo più ampio, che integri questo elemento di fatto con ulteriori indizi, tali da assumere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza che consentano di essere assunti a mezzo di prova (e salva sempre la facoltà per il contribuente di contestare la sussistenza di tali caratteristiche o di fornire comunque la prova che il mero scostamento dal valore normale non sia dipeso da un occultamento di corrispettivo).

La giurisprudenza da tempo consolidata in altri settori dell'ordinamento tributario attribuisce di per sé rilievo al comportamento antieconomico del contribuente che contratti a valori decisamente inferiori a quelli di mercato per inferirne un'infedele dichiarazione di reddito; nelle imposte indirette questo principio appare però alla dottrina più avveduta incompatibile con l'iter normativo che abbiamo delineato.

Ciò ha comportato un depotenzia-



mento del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ma ci costringe comunque a tenere sempre presente il valore commerciale dei beni in campo IVA, quantomeno per consigliare ai clienti di valutare i rischi di un significativo scostamento.

In questo depotenziamento ricade anche il valore delle rilevazioni OMI, la cui rilevanza è spesso sconfessata in sede di contenzioso, e che oggi valgono come un indizio, di per sé non concludente né autosufficiente per fondare un accertamento. In sostanza, le quotazioni OMI possono essere utilizzate per individuare il valore venale in comune commercio, peraltro non sempre e non necessariamente da sole.

Ciò peraltro era previsto sin dall'origine, prima ancora delle legge comunitaria, dallo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007, nel quale vennero fissate le disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, il quale specifica che i criteri sono stabiliti sulla base dei valori OMI integrati da altri fattori, quali il valore dell'eventuale mutuo, i prezzi effettivamente praticati nei medesimi zona e periodo, i

prezzi che emergono da accertamenti o da offerte di vendita del controllato e al pubblico e dalla eventuale prova di ristrutturazioni desunte dagli archivi edilizi o dalla detrazione delle relative spese.

D'altra parte, quando il corrispettivo reale è effettivamente – e aggiungerei significativamente – inferiore al valore commerciale del bene non ci sono alternative che dichiarare (e tassare) il corrispettivo e incrociare le dita: in questo caso infatti siamo tra l'incudine del rischio di un accertamento e il martello dell'obbligo di dichiarare le analitiche modalità di pagamento, come imposto dal decreto Bersani, il che si traduce nell'obbligo di dichiarare il corrispettivo effettivo, senza alcuna possibilità di adeguarsi a un valore più elevato, nemmeno ai soli fini della tassazione.

Non dimentichiamo in questo ambito le disposizioni in materia di solidarietà previste dall'articolo 60 bis DPR 633/72: in caso di occultamento di corrispettivo (non anche di insufficiente dichiarazione di valore), il cessionario anche se non soggetto IVA è responsabile in solido per la differenza d'imposta e la sanzione e può regolarizzare la violazione

provvedendo al versamento entro sessanta giorni dalla stipula; se poi anche il cessionario è un soggetto IVA la sua responsabilità solidale si estende anche al caso di prezzo inferiore al valore normale, nei limiti in cui ciò può assumere rilievo sulla base delle considerazioni che abbiamo sin qui svolto.

Sempre rimanendo in ambito IVA, le ipotesi più ricorrenti sono quelle in cui oggetto di cessione è un immobile ultimato; in questo caso, pur restando un'operazione che proviene da un soggetto IVA ed è comunque rilevante per gli altri obblighi in materia (fatturazione e rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni periodiche e annuali), la regola è l'esenzione: ciò risulta con chiarezza dalla formulazione dei numeri 8 bis e 8 ter dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972. Già la collocazione è indicativa: la rubrica dell'articolo 10 titola infatti "operazioni esenti dall'imposta" e in una lunga elencazione individua le operazioni nelle quali il tributo non è dovuto.

Esaminiamoli separatamente.

#### Il numero 8 ter riguarda le cessioni di fabbricati strumentali.

L'individuazione oggettiva di questa classe di fabbricati, sulla base della univoca e costante prassi dell'Agenzia delle Entrate, avviene esclusivamente sulla base della categoria catastale: sono considerati strumentali tutti i fabbricati che non ricadono in categoria A e gli A/10. Con una particolarità: se l'immobile catastalmente considerato è in astratto strumentale, ma viene abbinato a un immobile a uso abitativo, acquistato contestualmente o anche già di proprietà dell'acquirente, il regime fiscale del bene principale assorbe quello della pertinenza, e quindi lo si considera alla stregua di un abitativo, con conseguente applicazione della disciplina prevista dal numero 8 bis, che esamineremo fra poco.

Questo è pacifico quando l'im-

mobile ricade nelle categorie tipicamente pertinentziali, e tali anche ai fini delle agevolazioni prima casa (lo ricordiamo anche se sono sicuro che lo sappiamo tutti: C/2, C/6 e C/7), un po' meno scontato ma a mio avviso sostenibile anche se l'immobile ricade nelle altre.

Al di fuori di questa eccezione, la cessione di un immobile strumentale da parte di un soggetto IVA è soggetta a imposta sul valore aggiunto (al 22%, aliquota ordinaria) se il cedente è il costruttore o vi ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, D.P.R. 380/2001 e viene formalizzata entro cinque anni dalla fine dell'intervento oppure se il cedente (che sia o meno il costruttore o il soggetto che ha realizzato l'intervento) opta comunque per l'assoggettamento a IVA.

In caso di opzione IVA del cedente, se l'acquirente è a sua volta un soggetto IVA, si applica l'inversione dell'onere contabile, c.d. reverse charge, tematica che esula dai limiti di questa trattazione. In tutti gli altri casi la cessione è esente IVA, quindi permane l'obbligo di fatturazione ma il tributo non è dovuto.

In ogni caso, la cessione sia esente che imponibile sconta anche l'imposta di registro fissa (200 euro), l'imposta ipotecaria al 3% e l'imposta catastale all'1%. La base imponibile è in ogni caso il corrispettivo, senza alcun riferimento al valore catastale e con rischio di rettifica.

Se il fabbricato è abitativo (in realtà la formulazione normativa richiama i fabbricati diversi da quelli indicati nel numero 8 ter ma l'interpretazione pacifica riferisce la norma agli immobili a uso abitativo e relative pertinenze), anche qui la regola è l'esenzione.

A mente del numero 8 bis, sono infatti imponibili solo le operazioni in cui il cedente è il costruttore o vi ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui al-

l'articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, D.P.R. 380/2001, formalizzate entro cinque anni dalla fine dell'intervento oppure se il cedente (sempre che sia uno dei soggetti di cui sopra e questa è una differenza rimarchevole rispetto all'altra fattispecie) opta per l'assoggettamento a IVA, nonché le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali per le quali il cedente abbia optato per l'IVA.

Tutte le altre cessioni sono esenti. In questo caso opera il principio di alternative sancito dall'articolo 40 del D.P.R. 131/86 e pertanto si applica l'imposta di registro, che passiamo ora ad approfondire.

### **IMPOSTA DI REGISTRO**

La base imponibile dell'imposta di registro dovuta per le cessioni di immobili è determinata in via generale dal combinato disposto degli articoli 43 e 51 del TUR nel valore venale in comune commercio.

L'articolo 51 individua poi al comma 3 i criteri per determinare questo valore, stabilendo che l'ufficio debba fare riferimento ai trasferimenti e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ovvero al reddito netto capitalizzato, nonché a ogni altro elemento, anche sulla base di indicazioni fornite dai Comuni.

Questa regola subisce due eccezioni.

La prima risiede nell'articolo 1, comma 497, legge 266/2005, norma che stabilisce che nelle cessioni in favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52

commi 4 e 5 DPR n. 131 del 1986 (il valore catastale), indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Questo il noto meccanismo del c.d. prezzo valore, il quale recupera all'applicazione dell'imposta sul valore catastale una rilevantissima classe di atti.

Dobbiamo per completezza ricordare che il medesimo comma 22 condiziona l'accesso a questo regime speciale alla completezza e veridicità delle informazioni rese dalle parti in merito all'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e dell'eventuale mediazione, stabilendo che in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 (e, per inciso alla commissione di un reato, avendo le parti dichiarato il falso avanti a un pubblico ufficiale) i beni sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52.

Analizziamo nel dettaglio la fattispecie.

**Presupposto negoziale: Cessioni:** vendita, permuta e in generale atti in cui vi è un trasferimento a fronte di un corrispettivo, anche non pecuniario, purché ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 del TUR, che è la norma derogata dalla disposizione in esame, e quindi i conguagli in sede di divisione, le transazioni con cessione di beni e, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella recente risoluzione n. 113/E del 21 agosto 2017, i contratti atipici di mantenimento (articolo 43, lettera c: per i contratti che comportano l'assunzione di una obbligazione di fare come corrispettivo della cessione del bene, l'imponibile da tassare si determina sulla base del valore del bene ceduto o della prestazione che comporta l'applicazione della maggiore imposta. Le parti devono dichiarare in atto il valore della controprestazione

assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva).

Inizialmente la prassi dell'Agenzia delle Entrate dava prevalenza al dato letterale, con particolare riferimento alla necessità che la richiesta di avvalersi del prezzo valore fosse oggetto di una dichiarazione della parte acquirente rivolta al notaio; oggi è in atto una tendenza di matrice prevalentemente giurisprudenziale volta invece a valorizzare l'aspetto sostanziale della norma e quindi a espanderne l'ambito applicativo: di ciò è espressione la sentenza numero 6/2014 della Corte Costituzionale che, come noto, ha esteso l'applicazione del prezzo valore ai decreti di trasferimento nell'ambito delle esecuzioni immobiliari.

Questo principio, almeno nella prassi piemontese, opera anche con riferimento ai decreti emessi nelle procedure concorsuali e nelle divisioni non endoesecutive.

In questa tendenza si inserisce anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5751 del 9 marzo 2018, che afferma l'applicabilità del prezzo valore anche alle sentenze traslative ex art. 2932 c.c., per le quali l'AE si era invece espressa negativamente nella risoluzione 141 del 21 giugno 2007, a oggi non modificata, per cui al momento è opportuno essere prudenti.

Restano invece, per ora, esclusi dal prezzo valore:

- gli atti traslativi posti in essere da o in favore di Amministrazioni dello Stato con valore determinato dall'UTE in base a disposizioni di legge, disciplinati dall'articolo 45 del TUR, formalmente non derogato dalla disciplina in esame, che individua la base imponibile nel corrispettivo pattuito;

- i contratti costitutivi di rendite vitalizie, per i quali l'art. 46, anch'esso almeno formalmente non derogato, individua la base imponibile nel valore dei beni o, se maggiore, nel valore della rendita, che è pari al centuplo

dell'annualità se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato, al valore attuale calcolato al saggio legale di interesse se a tempo determinato e all'ammontare che si ottiene moltiplicando la rendita per i coefficienti stabiliti a tal fine (gli stessi dell'usufrutto) se vitalizia;

- le divisioni. La norma di riferimento è l'articolo 34 TUR a mente del quale la divisione con la quale ad un dividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Quindi sui conguagli si applica il prezzo valore, per quanto sia abbastanza macchinoso il meccanismo delineato dalla prassi dell'AE, che prevede di riferire percentualmente il valore del conguaglio alla massa e quindi il valore degli immobili abitativi al resto degli immobili attribuiti per tassare come vendita la corrispondente percentuale del valore catastale. Per la parte assegnata ad apporzionamento delle quote, il comma 3 ci dice che quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei dividendi determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio. Al contrario, e qui direi che concordano tutti gli interpreti e la costante prassi notarile, se i valori dichiarati per ciascun lotto non sono inferiori ai valori catastali, l'Ufficio non potrà procedere a rettifica.

Il meccanismo qui è diverso dal prezzo valore: abbiamo una tassazione sul valore dichiarato, con preclusione alla rettifica se è almeno pari al catastale: se le parti, come di frequente accade se c'è un contenzioso in atto, vogliono far emergere i valori effettivi dei beni (il che in certi casi è addirittura consigliabile per prevenire future impugnazioni, specialmente per rescissione per lesione ultra quartum), tale più alto valore andrà a costituire la base imponibile, senza possibilità di riferirsi al valore

catastale.

Qui si apprezza la differenza tra i due meccanismi di determinazione della base imponibile: nel caso classico la tassazione è sul valore dichiarato, che non può essere però contestato dall'AE se è almeno pari al valore catastale; nel caso di prezzo valore invece si tassa il valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo che può essere più alto ma anche più basso.

Se il corrispettivo è più basso infatti io potrei decidere di non avvalermi del prezzo valore, esponendomi però al rischio di un accertamento; non così nelle esecuzioni immobiliari, in quanto la Corte Costituzionale nella sentenza citata si è limitata ad estendere i benefici del prezzo valore a tale ambito, ma non ha anche abrogato l'art. 43; quindi se il prezzo di aggiudicazione è inferiore al valore catastale potrò legittimamente applicare l'imposta su questo importo e non subire accertamenti.

**Presupposto soggettivo: nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali:** rispetto alla versione originaria (cessioni tra privati) è stato ampliato significativamente in quanto non rileva la qualifica del cedente; se il cedente è un imprenditore viene fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera d) D.P.R. 600/73: l'ufficio potrà procedere alla rettifica di valore, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, ma solo ai fini dell'imposta sui redditi.

**Presupposto oggettivo: immobili ad uso abitativo e relative pertinenze:**

**immobili ad uso abitativo:** qui mi richiamo a quanto già esposto: tali esclusivamente in ragione dell'attuale classificazione catastale: a nulla rilevano l'uso di fatto, la destinazione urbanistico-edilizia, il fatto che sia in corso una trasformazione edilizia del bene, se questa non è già sfociata in una corrispondente variazione cata-

stale;

**e relative pertinenze:** l'opinione assolutamente prevalente è nel senso dell'irrelevanza del numero e della tipologia di beni pertinenziali: anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 23 del TUR che codifica anche in questo ambito l'antico brocardo *accessorium sequitur principale*. Quindi, purché anche la pertinenza sia iscritta in Catasto con attribuzione di rendita, la stessa potrà beneficiare del regime in esame. E questo vale non solo in caso di acquisto contestuale, ma anche di successivo acquisto della pertinenza, purché si dia atto della preesistenza del bene principale e dell'asservimento a pertinenza dell'accessorio.

Se il bene principale è di proprietà di un solo soggetto e la pertinenza è acquistata in comproprietà (ad esempio nel caso non infrequente di sopravvenute nozze e di instaurazione del regime di comunione legale), si ritiene che si possa comunque accedere al beneficio, purché il vincolo sia costituito da tutti gli aventi diritto.

Attenzione che sia il bene principale che la pertinenza devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita: se sono iscritti in categorie prive di rendita, scusate la banalità ma è meglio ricordarlo, non hanno valore zero ma sono tassati in base al valore venale di comune commercio che dovrà essere individuato e dichiarato dalle parti a tal fine.

Volendo quindi definire l'ambito di applicazione dei diversi criteri di determinazione della base imponibile nell'ambito dell'imposta di registro, possiamo individuare tre categorie:

- Cessioni nei confronti di persone fisiche di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze: Prezzo valore;
- Cessioni diverse, in cui non ricorrono i presupposti che abbiamo esaminato: per effetto del combinato disposto degli articoli 43, 51 e 52 ultimo comma la base imponibile è il valore venale in comune commercio o, se superiore, il corrispettivo. Qui non c'è alcuna preclusione al potere

di accertamento dell'AE;

• Altri atti che non costituiscono cessioni (divisioni ad esempio): base imponibile è il valore venale in comune commercio. L'ufficio non può però sottoporre a rettifica il valore dichiarato in misura almeno pari al catastale.

Passiamo ora brevemente all'esame della base imponibile negli atti gratuiti e nelle altre imposte indirette.

### ATTI A TITOLO GRATUITO; CENNI SU IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica, oltre che alle successioni, a tutti i trasferimenti tra vivi a titolo gratuito, comprese le liberalità indirette e alla costituzione di vincoli di destinazione, quindi non solo alle donazioni.

La base imponibile è individuata dall'articolo 14 del TUS nel valore venale in comune commercio, ma l'articolo 34 comma 5 precisa che non sono soggetti a verifica i valori dichiarati in misura non inferiore al valore catastale.

Un cenno finale alle altre imposte indirette che si applicano ai trasferimenti immobiliari, le quali non vivono di luce propria ma utilizzano come base imponibile quella stabilita per l'imposta principale (registro, IVA o imposta sulle donazioni) cui accedono.

Imposta ipotecaria: la base imponibile è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 2 D.Lgs. 347/1990); se l'atto è esente o soggetto a imposta fissa la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

Imposta catastale (art. 10): 10 per mille del valore del bene determinato a norma dell'articolo 2, anche se assoggettato a IVA ex art. 10 n. 8 ter.

*Dott. Alessandro Scilabra,  
Notaio in Torino*

# Cartografia e standard VMS

di Dario Mirano

Si è ulteriormente ampliata negli ultimi mesi l'offerta di cartografia disponibile mediante lo standard Web Map Service (WMS) che fornisce una interfaccia per richiedere immagini di mappe da uno o più server distribuiti in Internet.

Una richiesta WMS definisce quali sono i layer geografici e l'area di interesse. In risposta si hanno generalmente una o più immagini di mappa (in formato PNG, JPEG, ecc...) che possono essere mostrate in un browser.

E' possibile specificare se l'immagine restituita debba essere trasparente, in modo da poter combinare tra loro layer differenti.

L'ampliarsi di questi servizi è attribuibile, in parte, alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che ha istituito INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Direttiva recepita nell'ordinamento italiano con il DLgs. 32/2010, con cui è stata istituita in Italia l'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

Con l'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) è stato istituito il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDDT), individuato, dal successivo articolo 60, come base di dati di interesse nazionale.

Per quanto riguarda il Piemonte è stata recentemente pubblicata la legge regionale n. 21 del 1 dicembre 2017 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica", sempre collegata ad INSPIRE.

INSPIRE e quindi le infrastrutture regionale e nazionale, hanno lo scopo di rendere omogenee e condivisibili le informazioni georeferenziate di carattere ambientale.

Ad oggi, tra tutta la cartografia disponibile, troviamo molteplici servizi utili per la nostra professione. Per esempio tutte le cartografie del Geoportale Nazionale in cui troviamo i link di visualizzazione, disponibili sia con visualizzatore classico sia con visualizzatore 3D.

Tra la cartografie disponibili sul portale, si segnalano:

- carta geologica
- I.G.M. 25.000
- I.G.M. 100.000
- I.G.M. 250.000
- modelli digitali del terreno

Altre informazioni cartografiche utili sono reperibili nei vari geoportali, tra questi quelli della regione Piemonte, del comune di Torino e dell'Arpa Piemonte, nell'intero catalogo del già citato RNDDT e nel progetto OpenStreet-Map.

In ultimo si segnala anche la recente possibilità di visualizzare tramite lo standard WMS la cartografia catastale aggiornata, per la quale sono interrogabili i seguenti livelli:

- Particelle
- Mappe
- Fabbricati
- Acque
- Strade
- Province - Uffici
- Codice particella
- Simbolo Graffa

*Il Geometra Dario Mirano  
è iscritto all'Albo del Collegio Geometri  
di Torino e Provincia  
dal 1999*

In merito a quest'ultima, sul sito dell'Agenzia delle Entrate troviamo ulteriori informazioni e le modalità di consultazione.

Se siamo interessati all'uso di questi servizi è importante valutarne le condizioni di licenza che sono generalmente del tipo messo a disposizione da Creative Commons. Per esempio mentre OpenStreetMap ha licenza di tipo CC-BY-SA in cui si ha libertà di condivisione e adattamento, le mappe catastali dell'Agenzia delle Entrate hanno, per il momento, licenza di tipo CC-BY-NC-ND che non permette la modifica e non permette l'uso commerciale.

Per quanto riguarda i software che consentono di usufruire dello standard WMS, la scelta è ampia, anche nel mondo free e open source.

In ambiente Windows si possono segnalare Google Earth e QGIS. Quest'ultimo è un software gis molto potente, peraltro disponibile anche in ambiente Linux e Macintosh.

Per caricare un servizio WMS in QGIS, per esempio la cartografia catastale, è sufficiente procedere nella seguente maniera:

- accedere al menù "Layer"
- selezionare "Aggiungi Layer"
- selezionare "Aggiungi Layer WMS/WMTS"
- creare una nuova connessione WMS cliccando su "nuovo" ( figura 1)

**FIGURA 1**

### Caricamento della cartografia catastale in QGIS



- cliccare su "connetti"

Se la procedura è andata a buon fine, saranno visibili i vari layer interrogabili (figura 2).

**FIGURA 2**

### Layer interrogabili cartografia catastale in QGIS



QGIS permette di caricare tutte le cartografie sopra citate anche con delle trasparenze, in modo da sovrapporle tra loro. E' inoltre possibile effettuare misurazioni e altre innumerevoli operazioni tipiche dei software GIS.

FIGURA 3

**Cartografia sovrapposta a modello DEM in Oruxmaps**

Anche in ambiente mobile la scelta software è ampia.

Tra tutti si segnala, in ambiente Android, il software Oruxmaps, che oltre al supporto WMS, offre parecchie altre funzioni (overlay di mappe, track GPS, caricamento modelli DEM 3D , mappe off-line, opzioni di navigazione, export di grafici e statistiche dei percorsi, ecc...).

Per esempio nelle figura 3 e 4 possiamo vedere una cartografia caricata in overlay in 3D su un modello DEM del terreno.

Per mezzo dei software citati è anche possibile importare vecchie cartografie cartacee referenziandole ed in ultimo gestire tracce in tutti i formati più diffusi ( KML, GPX, ecc...) come visibile in figura 4.

**Risorse web**

Direttiva INSPIRE: <http://inspire.ec.europa.eu/>

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali: <http://www.rndt.gov.it>

Geoportale Nazionale: <http://www.pcn.minambiente.it>

Geoportale regione Piemonte: <http://www.geoportale.piemonte.it>

Geoportale comune di Torino: <http://www.comune.torino.it/geoportale>

Geoportale Arpa Piemonte: <http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale>

OpenStreetMap: <https://www.openstreetmap.org>

**Legislazione**

- Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)

- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 - Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)

- Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 - Infrastruttura regionale per l'informazione geografica

FIGURA 4

Cartografia sovrapposta a modello DEM in Oruxmaps con traccia in formato KML



### NEWSLETTER N. 5 DEL 6 MARZO 2018

#### TARIFFE SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - AGGIORNAMENTI

Si comunica che con Delibera del Consiglio Comunale 2018 00568 del 26 febbraio 2018, è stato approvato l'aggiornamento di cui alle TABELLE delle TARIFFE dello SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. Gli importi saranno applicati a far data da LUNEDI' 12 MARZO 2018.

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>
- Tabelle tariffe: [http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni\\_servizio/2018/Tariffe\\_SSEU.pdf](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2018/Tariffe_SSEU.pdf)
- Del CC 2018 00568: [http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni\\_servizio/2018/Del\\_CC\\_2018\\_00568.pdf](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2018/Del_CC_2018_00568.pdf)

### NEWSLETTER N. N. 6 DEL 27 MARZO 2018

#### SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI AGIBILITA' - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE

Publicato nella sezione "Atti e Disposizioni - Disposizioni interpretative e di applicazione" l'Ordine di Servizio n. 6 del 22 marzo 2018, a firma dell'arch. C. Demetri, dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità. Con il predetto ordine SI DISPONE LA NON PROCEDIBILITA', e loro successiva archiviazione, delle Segnalazioni Certificate di Agibilità (cd.

SCA) presentate a seguito di interventi realizzati con CILA, poichè improduttive di effetti.

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>
- O.d.S. n. 6/2018: [http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini\\_servizio/2018/OdS2-2018\\_SCA.pdf](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2018/OdS2-2018_SCA.pdf)

### NEWSLETTER N. 7 DEL 9 APRILE 2018

#### SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI AGIBILITA' - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 6/2018

In relazione alla precedente newsletter n.6 del 22 marzo scorso "SCA - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE - OdS N. 6/2018", il dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità

Arch. Claudio Demetri precisa quanto segue:

"L'anno di riferimento, ai fini dell'obbligo di presentazione della SCA, è il 1934 (anno di approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie con R.D.

n. 1265) e non il 1942, anno di approvazione della prima Legge Urbanistica Nazionale n. 1150).

La presentazione della SCA, avendo verificato tale limite temporale, trova il suo fondamento ESCLUSIVAMENTE alla presenza dei titoli edilizi autorizzanti la realizzazione del manufatto (nuove costruzioni o interventi radicali sul fabbricato esistente).

Se l'edificio è stato interessato da interventi realizzati in base a CILA, queste vanno citate nella SCA, oltre a quelli autorizzanti la realizzazione del manufatto, quali elementi di raccordo tra lo stato di fatto e l'ultimo titolo edilizio.

Si ribadisce, pertanto, che le CILA non possono costituire titolo autonomo per la presentazione della SCA costituendo, tutt'al più, elemento accessorio ai titoli edilizi principali.

Per ultimo, si precisa che le CILA non possono MAI costituire variante ai progetti oggetto di Permesso di Costruire ovvero di Segnalazione di Inizio Attività".

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>
- O.d.S. n. 6/2018:  
[http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini\\_servizio/2018/OdS2-2018\\_SCA.pdf](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2018/OdS2-2018_SCA.pdf)
- O.d.S. n. 6/2018-Precisazioni:  
[http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini\\_servizio/2018/OdS2-2018\\_SCA-Precisaz.pdf](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2018/OdS2-2018_SCA-Precisaz.pdf)



## Sentenze in breve per la professione

### Distanze in edilizia: cessione di cubatura, luci, marciapiede

**TAR Calabria, Sez. II, Sentenza n. 138 del 17 gennaio 2018**

“Lo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti, è limitabile dalla Pubblica amministrazione solo espressamente ed a chiare e specifiche condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 ottobre 2015 n. 2260) che, nella fattispecie, si rinvenivano nel disposto dell'art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l'indice territoriale di 0,70 mc/mq”.

Questo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel rigettare il ricorso di una ditta costruttrice che aveva impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, il diniego di permesso di costruire, opposto dal Comune, in

relazione alla realizzazione di un immobile.

I motivi di diniego riguardavano:

- l'impossibilità di accedere alla cessione della cubatura mancante, in applicazione dell'art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l'indice territoriale di 0,70 mc/mq;
- il mancato rispetto della distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici;
- il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale.

In proposito, sosteneva la società ricorrente che “non sono consentiti, da parte dell'autorità comunale, limiti ad un istituto civilistico, qual è la cessione di cubatura; che la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici non opera per le luci e quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata; che, nel computo della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale, non si deve tenere conto del marciapiede”.

Nel rigettare il ricorso proposto i Giudici hanno ancora precisato che “le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2010 n. 4374) e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 marzo 2010 n. 823).

Inoltre, essendo finalizzate a stabilire un'ideale intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108), la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio, ovvero di edifici distinti, non può dispiegare alcun effetto distintivo (cfr. Cons. Stato, Sez.

IV, 5 dicembre 2005 n. 6909 e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 luglio 2010 n. 2461)”.

I Giudici hanno concluso affermando che “la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del codice stradale”.

### Valore dell'immobile: ecco come incide la piscina Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2189 del 30 gennaio 2018

L'ufficio può rideterminare il valore della piscina abusiva, venduta allo stato grezzo e non accatastata sulla base del comune apprezzamento commerciale e, quindi, riliquidare le imposte di registro e ipo-catastali.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame affermando che “l'amministrazione deve provvedere alla valutazione dell'immobile sulla base del comune apprezzamento commerciale (Cass., Sez. 5, 29/08/2001, n. 11325). Né rileva che la piscina in questione fosse «allo stato grezzo» (sent. app. pag. 4), poiché tale affermazione va guardata attraverso il principio generale dettato dall'art. 2645-bis, cod. civ., secondo cui «si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico», applicabile anche in materia fiscale (v. Cass., 5, 28/11/2011, n. 29158 e 16/09/2016, n. 18211, in motivazione)”.

La vicenda origina dal ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi a carico dei coniugi venditori, coobbligati in solido con gli acquirenti per imposte di re-

gistro e ipo-catastali (2011), riguardo a due vendite relative a un compendio immobiliare.

In particolare, per la prima cessione avente a oggetto villa e annessa piscina, il recupero delle imposte era dovuto al fatto che l'acquirente del diritto di usufrutto su parti dell'immobile, all'atto della stipula, aveva chiesto l'applicazione della valutazione automatica secondo il criterio del prezzo-valore.

L'istanza era rimasta senza seguito, avendo l'ufficio riscontrato l'assenza dei requisiti normativi previsti (ex articolo 52, comma 4 e 5, Tur, ed ex articolo 1, comma 497, legge 266/2005), poiché la piscina, allo stato grezzo e in corso di costruzione con Dia (denuncia di inizio attività edilizia) scaduta, era priva di rendita e non era stata censita al catasto.

Di conseguenza, l'Ufficio aveva provveduto a individuare la base imponibile nel valore venale di commercio della piscina (cosiddetto valore normale) in quanto, non essendo stata presentata alcuna domanda di variazione catastale della consistenza iniziale dell'immobile, comprensivo anche della sua pertinenza, l'accatastamento esistente non era più conforme allo stato dei fatti.

Il Giudice di secondo grado, invece, esprimendosi in riforma della sentenza della Commissione provinciale, aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo applicabile il



prezzo valore.

In particolare, aveva ritenuto che la piscina non dovesse essere accatastata, in quanto non ancora idonea all'uso (era stata ceduta allo stato grezzo) e, soprattutto, poiché sprovvista del titolo autorizzatorio (la Dia, infatti, risultava scaduta prima della data di cessione), configurava un abuso edilizio.

Di diverso avviso la Suprema Corte che ha accolto il motivo di ricorso dell'Agenzia e ha affermato che *“Il carattere illecito dell'eventuale abuso edilizio, in tesi generale, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato...”* (cfr Cassazione, ordinanza 2189/2018).

### Vizio di notifica: chi paga le spese di giudizio?

**Corte di Cassazione, Sez. VI civile, Ordinanza n. 7047 del 21 marzo 2018**

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della



## Posta elettronica certificata

**Si ricorda che tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.**

**E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito [www.cassageometri](http://www.cassageometri).**

cartella di pagamento.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame nel decidere sul ricorso, affidato a due motivi, proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. che ha impugnato la sentenza del Tribunale, che ne rigettava il gravame (con condanna alle spese del grado e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3) avverso la decisione del Giudice di Pace, il quale aveva accolto l'opposizione proposta da un privato, annullando la cartella di pagamento emessa per omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione di norme del Codice della strada e condannando Roma Capitale e Equitalia Sud S.p.A. al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali.

Il Tribunale riteneva, infatti, che l'agente per la riscossione, pur non occupandosi della fase di formazione del titolo, ben potrebbe, non imponendolo ma neppure vietandolo la legge, instaurare con il titolare del credito, in un rapporto di leale col-



laborazione, dei protocolli che eviterebbero l'insorgenza di contenziosi che spesso vedono vittoriosi gli utenti per vizi di forma.

Nell'accogliere parzialmente il ricorso e compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti in causa, i Supremi Giudici affermano che "come da giurisprudenza di questa Corte consolidatasi a partire da Cass. n. 14125/2016 - "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa

al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art.39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" (Cass. n. 2570/2017; vedi anche Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente)".

### SISMABONUS: DETRAZIONE ANCHE PER GLI IMMOBILI IN LOCAZIONE

La precisazione arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce come l'agevolazione per gli interventi di miglioramento sismico spetti anche quando gli immobili messi in sicurezza vengano destinati alla locazione.

Si può usufruire delle agevolazione per gli interventi di miglioramento sismico, anche quando gli edifici di proprietà messi in sicurezza vengono destinati alla locazione. A questo proposito l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento alla risoluzione n. 22/E specificando che la detrazione fiscale introdotta con il Dl 63/2013 – il cosiddetto Sismabonus – è erogabile anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

La norma prevede una detrazione del 50% (calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. La detrazione fiscale può salire al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Possono accedere all'agevolazione sia i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) a condizione che le costruzioni interessate dall'intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive (comprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

**Spese di Mediazione**

(diritto fisso € 40 per liti di valore fino a 250.000  
diritto fisso € 80 per liti di valore superiore)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 65,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00

**La Mediazione**

offre alle parti vantaggi in termini di  
tempi, costi, efficacia, riservatezza,  
assenza di rischi, concretezza

- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

**Organismo di Mediazione**

presso il Collegio dei Geometri e  
Geometri Laureati di Torino e Provincia

Registro degli Organismi di Mediazione: Ministero della Giustizia n. 851

Via Toselli 1 - 10121 Torino - 011 537756



**Si invitano i professionisti Geometri ad inserire in tutte le scritture private e contratti la dicitura:**  
*“Le parti concordano fin d’ora, in caso di controversia, di proporre istanza di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (n. 851), nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010 s.m.i.”*



# A.P.P. VER. entra nel vivo: gli studenti incontrano le “organizzazioni verdi”

Si scrive A.P.P. VER. e si legge “Apprendere per produrre verde”.

È un progetto europeo, di durata triennale 2017/2020, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Interreg ALCOTRA, pensato per aumentare l’offerta educativa e formativa sul tema della green economy attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione tra scuole, aziende e istituzioni dei territori sia italiani che francesi che, da 2017 ad oggi, ha direttamente coinvolto e sta coinvolgendo tutt’ora, il Collegio Geometri di Torino e Provincia e i suoi Iscritti.

Proseguendo nella collaborazione con il mondo scolastico e istituzionale, il Collegio ha infatti cercato di ampliare il proprio raggio di azione con iniziative capaci di fornire un supporto concreto nella definizione dei percorsi scolastici, con un particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: non soltanto sono stati moltiplicati gli sforzi per garantire agli Iscritti e Praticanti percorsi di elevato livello qualitativo, erogati da soggetti con preparazione specifica, ma, soprattutto, è stato perseguito l’obiettivo di garantire un livello di formazione professionalizzante ai più giovani e incentivare, nel contempo, la scelta dell’attività professionale futura, con uno specifico impegno nelle attività di orientamento e



alternanza scuola-lavoro.

“Cosa ci serve imparare per prepararci ai cambiamenti del mondo del lavoro? Cosa ci serve sapere e saper fare per collocarci in una società in divenire fondata su principi di green economy e di sostenibilità?”.

Sono queste le domande generali che si pongono gli studenti, su cui interrogano le organizzazioni del territorio e che si articolano in modo più specifico in relazione al grado di istruzione e all’indirizzo di studi scelto: alberghiero-enogastronomia e cucina, agrario, CAT costruzioni, ambiente e territorio, degli impianti elettrici, turistico, economico-sociale e delle scienze applicate.

Per rispondere a questi interrogativi il Collegio ha avviato di un vero e

proprio percorso condiviso con i partner Istituzionali, rivolto alle scuole e finalizzato a porre particolare attenzione ai processi economici “green”.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa “La Regione Piemonte per la Green Education” ha segnato il primo step a cui è seguita proprio la partecipazione attiva del Collegio allo sviluppo del progetto “A.P.P. VER., promosso dalla Città Metropolitana.

Il progetto coinvolge circa 80 organizzazioni pubbliche e private con l’obiettivo di accrescere l’offerta formativa sul tema della green economy e superare la difficoltà della scuola e della formazione professionale nell’individuazione di conoscenze e competenze richieste dal mondo del

lavoro green: in pratica capire come il settore green del mondo del lavoro possa essere facilitato attraverso percorsi di istruzione e formazione al passo con le nuove esigenze.

L'obiettivo è creare un vero e proprio sussidiario per la green education: uno strumento transfrontaliero per facilitare il rapporto di conoscenza tra la scuola, la formazione professionale e il mondo del lavoro.

Uno strumento di uso quotidiano che aiuti gli insegnanti a scegliere interlocutori di alto valore formativo tenendo in considerazione sia la coerenza tra gli indirizzi internazionali, nazionali e regionali in materia di green economy e sviluppo sostenibile, sia un approccio multidisciplinare e l'individuazione di metodi e strumenti per la costruzione di relazioni significative dal punto di vista formativo tra le scuole e le organizzazioni verdi.

Sulla base di queste premesse sono già stati coinvolti più di 200 gli studenti degli istituti scolastici e di agenzie di formazione professionale che, con i loro insegnanti, tra la fine di febbraio e di aprile 2018, andranno in visita e accoglieranno in classe le "organizzazioni verdi" selezionate come buoni esempi di green economy e di sostenibilità nel territorio della Città Metropolitana di Torino che sta curando, per parte italiana, il coordinamento delle fasi di ricerca e di organizzazione delle attività, con il supporto di IRES Piemonte e in partnership con il Comune e il Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo.

In particolare, le scuole sperimentali sono otto: IIS Alberti-Porro, IIS M. Buniva, I.C. Pinerolo I "F. Brignone", Liceo Scientifico Curie, Liceo G. Porporato, I.C. Pinerolo III "L. Poet", IIS A. Prever sez. Alberghiero e Agraria. Due sono le agenzie di formazione professionale: CFIQ e Enaip Piemonte.

Le "organizzazioni verdi" coinvolte con l'obiettivo di avvicinare la

Scuola e la Formazione Professionale ai cambiamenti del lavoro per la green economy, attraverso il coinvolgimento degli studenti e innanzitutto partendo dall'analisi dei fabbisogni formativi che emergono dall'incontro con realtà organizzative virtuose del territorio, sono aziende agricole multifunzionali; cooperative che operano nei campi dell'ICT, dell'energia e del riciclo, della ristorazione; istituzioni pubbliche che operano nel campo della ricerca, della formazione, del sociale e dell'ambiente ed enti locali; industrie di piccole e grandi dimensioni di ambito manifatturiero e servizi; studi professionali che operano nei campi dell'edilizia, urbanistica, progettazione territoriale e design; organizzazioni culturali e del turismo.

La selezione dei soggetti, basata su criteri condivisi, è stata realizzata da: Camera di Commercio di Torino, Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte, Coldiretti Torino, Collegio dei Geometri di Torino, Confcooperative Piemonte, Environment Park, Ordine Architetti e Unione Industriale di Torino, oltre che da Città Metropolitana di Torino e IRES Piemonte in ambito istituzionale; alla definizione dei criteri han-

no contribuito: la Regione Piemonte, Direzione Ambiente; MIUR – USR Piemonte; Legambiente Segreteria Nazionale; Fondazione Symbola; Università degli Studi e Politecnico di Torino.

Hanno attivamente preso parte al progetto tre professionisti iscritti al Collegio: si tratta dello Studio del Geometra Sergio Tappero di Torino; dello Studio del Geometra Mario Olivero di Chieri e dello Studio del Geometra Daniele Ribet di San Germano Chisone.

I Geometri Tappero, Olivero e Ribet hanno messo a disposizione degli studenti il loro bagaglio personale e professionale di conoscenza ed esperienza, offrendo ai ragazzi la possibilità di toccare con mano tre progetti concreti di immobili sviluppati e realizzati secondo i parametri green di sostenibilità ed efficienza.

Si tratta di realtà professionali che hanno puntato sulla riqualificazione energetica del patrimonio esistente, tramite l'utilizzo di materiali ecologici e impianti ad alto contenuto tecnologico e di soluzioni di risparmio energetico dei fabbricati grazie a interventi volti ad un minor impatto ambientale con riqualificazione energetiche green.



Particolare di Condominio CASAZERO, Via Onorato Vigliani, Torino


**IL CONDOMINIO CASAZERO**

Le fonti fossili si stanno inevitabilmente esaurendo e serve un radicale cambiamento culturale nel modo in cui si produce e si consuma l'energia poiché le conseguenze del riscaldamento globale, in continuo aumento, saranno drammatiche.

Gli edifici sprecano circa la metà dell'energia globale, per questo è importante costruire degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico, applicando le tecnologie già da molto tempo disponibili. Lo stabile proposto è il primo condominio certificato CasaClima, dotato di ottime prestazioni energetiche che permette di risparmiare sui costi del riscaldamento e di raffreddamento, caratterizzato da un'ottima coibentazione e tenuta all'aria dell'involucro.

CasaClima è una certificazione di qualità per uno sviluppo sostenibile nel campo dell'edilizia ed ha come obiettivi: l'efficienza energetica, il comfort termico, la tutela del clima, il rispetto per l'ambiente ed il massimo sfruttamento dell'energia rinnovabile.

Quanto più calore riesci a produrre e mantenere dalla soluzione scelta, tanto meno dipendi dalle fonti tradizionali d'energia contemporaneamente freni le emissioni di CO2 e riduci lo sfruttamento delle riserve di





energia convenzionale.

Premessa doverosa è che il sistema modulare Compact P è adatto ad essere installato in edifici con involucri performanti, in modo da permettere il massimo recupero termico usando la minima quantità di energia, traendo il massimo beneficio da quella impiegata.

Il nuovo condominio, denominato CASAZERO è stato costruito nel quartiere Mirafiori della Città di Torino. Elevato a nove piani fuori terra (oltre ai due piani interrati) sviluppa una superficie lorda di 2650 metri quadrati.

Il fabbricato ospita n.26 appartamenti e le soluzioni abitative vanno dal bilocale al quadrilocale, per soddisfare le diverse esigenze dell'utente finale.

Gli appartamenti sono predisposti per integrare sistemi di domotica e sono dotati di tutti i criteri della massima efficienza energetica: serramenti in legno con triplo vetro, sistema a cappotto termico, impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dedicata alle utenze condominiali fino al recupero dell'acqua piovana (all'interno di un serbatoio di 10.000 litri) per l'irrigazione del giardino condominiale mentre le aree comuni sono illuminate con lampadine a LED, a basso consumo.

L'edificio utilizza un sistema multifunzionale Compact P, basato sull'utilizzo di energia rinnovabile che permette, con un'unica macchina di climatizzare l'aria, di ricambiarla e di produrre acqua sanitaria.

Il sistema di riscaldamento e raffrescamento, autonomo, viene garantito da un sistema integrato con pompa di calore e vaso di accumulo d'acqua sanitaria. Fornisce il controllo e la gestione dell'aria interna attraverso un sistema di ventilazione meccanica puntuale all'interno delle singole unità abitative.

L'edificio di Via Onorato Vigliani di Torino è stato presentato ai ragazzi dell'Istituto Buniva di Pinerolo e dell'Enaip, accompagnati dal Geometra Sergio Tappero, in occasione della visita organizzata il 6 marzo scorso.



# Accatastamento fabbricati di proprietà comunale: collaborazione sul territorio

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nell'autunno scorso il Collegio Geometri di Torino e Provincia ha operato al fine di dare massima visibilità, tra i Comuni del territorio, alle opportunità offerte a seguito dell'entrata in vigore, dal 14 settembre, della convenzione nazionale per l'affidamento ai geometri iscritti all'Albo degli incarichi di accatastamento dei fabbricati rurali da parte dei Comuni chiamati alla regolarizzazione.

Com'è noto, la convenzione siglata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Fondazione Patrimonio Comune (FPC) e la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) prevede che per svolgere le procedure di accatastamento dei fabbricati ai sensi di legge (DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011), i Comuni interessati possono avvalersi della prestazione professionale dei geometri iscritti all'Albo sottoscrivendo un'apposita Convenzione con ciascun Collegio territoriale.

I contatti e gli incontri promossi dal Collegio con i Comuni del territorio hanno portato alla sottoscrizione, in data 16 marzo, di un specifico protocollo con il Comune di Pino Torinese la Convenzione per l'accatastamento dei fabbricati di proprietà comunale. Come previsto dalla convenzione nazionale, l'affidamento



avverrà secondo modalità operative già anticipate: tipologia "a chiamata" e onorario a prezzo convenzionato.

Com'è noto, inoltre, il protocollo d'intesa consente ai Comuni interessati di usufruire della riduzione del 20% dei compensi professionali stabiliti dall'Agenzia del territorio con apposita tabella "Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione" (determinazione 29 settembre 2009 – GU n. 232 del 6-10-2009).

Nell'ipotesi di indisponibilità finanziaria dei Comuni, inoltre, le spese per i compensi dovuti ai professionisti incaricati sono anticipate dal fondo rotativo CIPAG.

La regolarizzazione degli immobili non accatastati, rispetto alla quale

l'Anci ha già avviato da tempo un'azione di sollecitazione nei confronti di tutti i Comuni, è utile anche a evitare il rischio di dover pagare per intero le sanzioni previste in caso di inadempienza, che arrivano a superare gli 8 mila euro per ogni immobile.

In particolare la Convenzione assegna al Collegio territoriale il compito di fornire a Comune la lista dei professionisti candidati all'assegnazione dell'incarico, previa verifica dei requisiti richiesti e secondo principi di trasparenza. Attingendo a tale lista, il Comune affiderà l'incarico professionale a rotazione e secondo le modalità previste dalla suddetta Convenzione e provvederà a conferire gli incarichi necessari all'espletamento di specifiche attività di regolarizzazione catastale.

## 5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLA FONDAZIONE GEOMETRI



La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia è riconosciuta quale operante nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 460/97 e come tale è iscritta nell'elenco delle associazioni a cui è possibile assegnare il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per fini umanitari-culturali-sociali.

Sono stati pubblicati gli esiti delle dichiarazioni per l'anno 2015 (relative ai redditi 2014), per le quali la Fondazione ha ottenuto la somma di Euro 3.209,53.

### **Ringraziamo sentitamente chi ha scelto questa elargizione a favore della propria Categoria, e cogliamo l'occasione per invitare a continuare a farlo**

Viste le risultanze dei contributi del 5 per mille, a favore della Fondazione, nel 2017, è stato erogato un contributo finanziario alla partecipazione con merito al corso di formazione professionale "Pregeo, Docfa e Contenzioso: la materia catastale a 360°" organizzato, a bando, dalla Fondazione.

Anche il contributo sopra indicato è stato destinato all'istituzione di borse di studio per la partecipazione con merito ad un corso di formazione professionale - Formazione continua Obbligatoria - organizzato, a bando, dalla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia o dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia.

Parimenti, le somme che verranno raccolte dalla Fondazione dal 5 per mille verranno destinate a:

- Borse di studio per Praticanti meritevoli quale contributo economico per lo svolgimento del biennio di Praticantato
- Contributi ai Professionisti di categorie protette per la formazione continua
- Promozione e incentivazione della professione con partecipazione a convegni e manifestazioni

Della raccolta e della destinazione dei fondi verrà data notizia dettagliata.

**Si invitano pertanto gli iscritti all'Albo a destinare il 5 per mille dell'IRPEF alla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, indicando nell'apposito spazio:**

**“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEI CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF”**

**“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, lett. a), D. Lgs. n. 460/97”**

**il codice fiscale del beneficiario:  
97574160012**

# Georientiamoci: i laboratori BaM

Il Collegio Geometri di Torino e Provincia ha dato il via alla nuova edizione del progetto Georientiamoci per l'anno scolastico 2017 – 2018, finalizzato a far conoscere l'evoluzione della nostra Categoria ai giovani studenti delle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado, coinvolgendo gli studenti in un'esercitazione pratica.

Dopo il successo riscontrato nel primo anno di sperimentazione, l'attività è stata riconfermata e riproposta quest'anno con il decentramento territoriale ai singoli Collegi.

Il nostro Collegio si è attivato direttamente per organizzare i laboratori didattici BaM (Building and Modeling) e prendere contatti con le Scuole.

Grazie ad un'attività capillare sul territorio, avviata dal mese di dicembre, sono già stati portati a compimento 20 laboratori BaM, con il coinvolgimento di 470 studenti che, sotto la guida esperta di 17 tra Colleghi e Consiglieri, si sono esercitati, con entusiasmo, nella progettazione in 3D della propria classe.

Altri 20 laboratori interattivi sono già stati calendarizzati entro la chiusura dell'anno scolastico.

Ringraziamo, in particolare, l'Istituto Comprensivo "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese, che, a seguito dell'attività progettuale svolta positivamente con le classi aderenti al progetto Georientiamoci, nello specifico con la classe 2<sup>C</sup> della S.S.S. di 1° Grado di Rivarolo Can.se, in



**Gli studenti primi classificati della Classe 2<sup>C</sup>  
dell'Istituto Comprensivo "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese**

data 21 marzo, ha realizzato alcuni scatti fotografici, riprodotti in queste pagine, con le prime tre coppie di studenti che hanno ricevuto il riconoscimento al termine dell'esperienza didattica svolta.

## Cos'è il Laboratorio BaM?

Si tratta di un laboratorio didattico innovativo ideato per le classi seconde medie. Una soluzione tecnologicamente avanzata - che si basa su una web app appositamente sviluppata - e originale nei contenuti: propone agli studenti la progettazione in 3D della propria classe, impostata secondo i principi della sostenibilità

ambientale. Il software mette a disposizione dei ragazzi una library con gli elementi che concorrono a definire un grado di sostenibilità dell'idea progettuale.

Questa loro scelta determinerà una classificazione dei progetti elaborati, finalizzata principalmente all'educazione dei giovani alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e all'efficienza energetica.

Un esercizio che idealmente proietta lo studente in una professione protagonista dell'ambiente, introducendolo fin d'ora al modello dell'economia circolare esemplificato dalle 3 R (Riduci, Riusa, Ricicla).

Un processo produttivo che esclude gli scarti e riutilizza le materie costantemente, in un'ottica di sostenibilità generale.

Inoltre, il concept del laboratorio didattico vuole avviare i ragazzi all'uso di una versione personalizzata del ben più complesso e diffuso BIM (Building Information Modeling), il sistema digitale destinato a rivoluzionare il comparto dell'edilizia, da cui deriva la ragione che ha portato a denominare BaM (Building and Modeling) il laboratorio.

L'iniziativa si inserisce pienamente nelle linee generali della Pianificazione dell'Offerta Formativa delle scuole secondarie di primo grado, raggiungendo i seguenti obiettivi: miglioramento delle competenze digitali dei ragazzi, primo orientamento al mondo del lavoro, approfondimento dei principi che determinano la sostenibilità ambientale.

I 501 laboratori programmati sin d'ora sul territorio nazionale, in costante aumento, sono stati svolti con grande partecipazione ed interesse e hanno ricevuto un apprezzamento unanime dal mondo della scuola perché fanno emergere gli aspetti che maggiormente caratterizzano la figura di un Geometra oggi: la multidisciplinarietà professionale secondo i principi dell'economia circolare, l'impiego dei più innovativi strumenti tecnologici nell'ambito di una digitalizzazione dei sistemi sempre più avanzata.

### Il Progetto Georietiamoci

La Fondazione Geometri Italiani ha ideato il progetto "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento" al fine di promuovere una migliore informazione sulle potenzialità dell'istruzione tecnica e valorizzare le prospettive professionali che la scuola secondaria superiore offre nel settore Tecnologico e, in particolare, nell'indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio, unitamente a un'azione di contrasto al crescente



**Gli studenti secondi classificati della Classe 2<sup>^</sup> C dell'Istituto Comprensivo "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese**

fenomeno dell'abbandono scolastico in un'ottica di responsabilità sociale.

Avviata nel 2013, l'iniziativa offre a scuole e famiglie l'occasione di una riflessione sui diversi scenari scolastici e lavorativi, mettendo a di-

sposizione strumenti utili a costruire una decisione più consapevole sul futuro percorso di studi da intraprendere. La scelta di affiancare nell'orientamento in uscita gli studenti delle scuole secondarie di primo grado,



**Le studentesse terze classificate della Classe 2<sup>^</sup> C dell'Istituto Comprensivo "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese**

e nell'orientamento in entrata i futuri geometri negli Istituti Tecnici CAT, è stata fatta anche alla luce di alcuni studi predisposti da istituti di ricerca che hanno messo in evidenza come la richiesta di tecnici professionisti nel mercato del lavoro sia in costante aumento. Con "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento" migliaia di ragazzi e famiglie hanno potuto conoscere l'evoluzione del percorso di studi dell'Istituto Tecnico CAT, un indirizzo che, oltre ad offrire una preparazione specialistica, permette di acquisire conoscenze e metodi innovativi per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro diventando professionisti con competenze riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Il progetto, oltre ad avere un sito dedicato ([georientiamoci.cng.it](http://georientiamoci.cng.it)), offre anche la possibilità di svolgere i laboratori didattici BaM ("Building and Modeling"), un'attività didattica presentata e condotta nelle scuo-



Gli studenti della Classe 2<sup>a</sup> C dell'Istituto Comprensivo "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese

# GEORIENTIAMOCI

UNA ROTTA PER L'ORIENTAMENTO

**ISCRIVITI AL CAT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO**

STUDIERAI MATERIE SPECIALISTICHE, NECESSARIE PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO COME:

Estimo per imparare a stimare il valore di un bene immobile  
 Topografia per misurare, rappresentare e tutelare il territorio  
 Scienza delle Costruzioni per poter realizzare edifici sicuri e funzionali

**POTRAI SVOLGERE TANTE ORE DI LABORATORIO PER ESERCITARTI SU:**

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE  
 PROGETTAZIONE COSTRUZIONI

**E INOLTRE POTRAI:**

PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 SVOLGERE STAGE IN STUDI PROFESSIONALI E AZIENDE

**IL GEOMETRA È UN PROFESSIONISTA SPECIALIZZATO, COSTANTEMENTE AGGIORNATO E AL PASSO CON I TEMPI**

NEL SUO LAVORO UTILIZZA STRUMENTI INNOVATIVI COME I DRONI PER LE RILEVAZIONI E IL BIM PER LA PROGETTAZIONE

**UN GEOMETRA PUÒ:**

Riqualificare gli edifici ed occuparsi di rigenerazione urbana

Progettare e realizzare edifici eco-compatibili

Elaborare stime e perizie immobiliari

Gestire e coordinare imprese e cantieri

Diventare un esperto in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni

**SCOPRI LA REALTÀ AUMENTATA**

SCARICA L'APP GRATUITA ZAPPAR TEL. 06 42 744 180

INVIASCI LO ZAPPOR CON IL TUBO INFORMATIVO

SCOPRI I CONTENUTI INTERATTIVI

Per maggiori informazioni rivolgiti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della tua provincia o alla Fondazione Geometri Italiani tel. 06 42 744 180 [info@fondazionegeometri.it](mailto:info@fondazionegeometri.it) - [georientiamoci.cng.it](http://georientiamoci.cng.it)

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMPETENZE SPECIALISTICHE, PROFESSIONALITÀ**

Ecco cosa cerca il mondo del lavoro oggi!

**DOPO IL DIPLOMA POTRAI ENTRARE DA SUBITO NEL MONDO DEL LAVORO OPPURE CONTINUARE LA TUA FORMAZIONE CON I CORSI POST DIPLOMA O L'UNIVERSITÀ**

### COME SONO ORGANIZZATI I LABORATORI BaM?

Le scuole, comunicando al Collegio la propria disponibilità ad ospitare i laboratori, in base all'organizzazione degli spazi della didattica e dei turni dei docenti, hanno indicato una data e una fascia oraria per ciascuna classe prenotata.

### QUANTO DURA IL LABORATORIO?

Il Laboratorio BaM dura circa 2 ore secondo le fasce orarie 9 - 11

o 11 - 13. La lezione inizia con una breve introduzione/presentazione e subito si prosegue con il progetto, facendo rilevare ai ragazzi le misure dell'aula per disegnare la relativa planimetria su carta; poi nell'aula multimediale si utilizza la web app per far progettare l'aula ideale.

### COSA SERVE PER SVOLGERE IL LABORATORIO BaM?

Negli accordi preventivi con le scuole, è stato chiesto che possiate disporre delle seguenti dotazioni tecnologiche:

- una LIM o un Video Proiettore;
- almeno 20 computer dotati di browser Chrome e di mouse;
- una scrivania per il gruppo di lavoro;
- la connessione ADSL a banda larga.



le medie da Geometri professionisti iscritti ai Collegi territoriali, che si basa su una web app ideata ad hoc dalla Fondazione Geometri Italiani tramite la società partecipata Geoweb SpA.

Il decentramento territoriale alla base di "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento" ha permesso il raggiungimento di importanti risultati. Il progetto ha favorito il coinvolgimento diretto dei liberi professionisti dei Collegi territoriali, tra i quali sono stati individuati i Referenti del progetto che, grazie ad una formazione mirata, hanno acquisito le competenze necessarie allo svolgimento delle attività di comunicazione e orientamento, contribuendo così ad avvicinare sempre più il mondo della scuola al mondo del lavoro.



**Gli studenti della Classe 2<sup>^</sup> C dell'Istituto Comprensivo "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese**

**CATALOGO CE.SE.DI. PER LA SCUOLA 2017/2018**

Come di consueto il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia ha aderito al piano delle proposte formative, rivolto a tutti gli Istituti Scolastici del territorio provinciale, in distribuzione presso il CE.SE.DI. e disponibile on-line nel sito del servizio: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi>.

Sul catalogo sono inseriti anche gli eventi organizzati dal Collegio, tramite la propria Fondazione, e proposti agli studenti ed agli insegnanti degli Istituti CAT e precisamente:

**L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL GEOMETRA**

Conferenze rivolte agli studenti con l'obiettivo di diffondere ed incentivare la conoscenza della figura del Geometra libero professionista presso gli studenti del relativo corso scolastico.

Vengono illustrate le caratteristiche della libera professione di Geometra, nel quadro generale del lavoro professionale tecnico ed in particolare nelle materie specifiche trattate nel corso di studi da Geometra.

**SICUREZZA NEI CANTIERI**

Corso di 8 ore per studenti dell'ultimo anno finalizzato all'illustrazione dei principi della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili, con esercitazione pratica per facilitare l'apprendimento didattico.

**GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Corso di 8 ore per studenti dell'ultimo anno, per l'illustrazione dei principi di gestione del patrimonio immobiliare e della consulenza condominiale, con particolare riferimento all'attività del geometra libero professionista.

**VALUTAZIONI IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD ESTIMATIVI**

Corso di 50 ore per studenti dell'ultimo anno, per diffondere presso i docenti e gli studenti i nuovi principi delle Valutazioni Immobiliari secondo gli Standard Valutativi, oggi indispensabili per la professione di Geometra Estimatore, nell'ambito dell'alternanza Scuola-Lavoro.

**CATASTO EDILIZIO URBANO**

Conferenza per studenti dell'ultimo anno, docenti/formatori/personale tecnico, degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio per illustrare i principi di accatastamento, attribuzione rendite catastali, individuazione categorie catastali, redazione degli elaborati grafici.

REGIONE PIEMONTE

TORINO METROPOLI  
Città metropolitana di Torino

HOW  
WHO WHAT  
WHEN? WHY  
WHERE

**IL CE.SE.DI.  
PER LA SCUOLA  
2017-2018**

PROGETTI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

CENTRO  
SERVIZI  
DIDATTICI

## Convegni in breve

### CONTO TERMICO: LE NOVITÀ PER LA PA

Torino, 26 febbraio

L'incontro è stato organizzato da ANCI e UNCEM regionali per trattare il tema del Conto termico e le novità che interessano la pubblica amministrazione.

Il Conto termico favorisce la riqualificazione degli edifici attraverso interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di edifici pubblici. Incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Oltre alla PA, tra i beneficiari vi sono imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle Pubbliche Amministrazioni.

Nell'incontro, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino con la collaborazione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) e con il supporto del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e dell'Ordine degli Architetti, sono state affrontate le principali novità in materia.

I referenti della GSE S.p.A., Gestore dei Servizi Energetici, hanno trattato le tematiche di principale rilevanza: dalla revisione delle dimensioni degli impianti che possono accedere agli interventi di riqualificazione, allo snellimento delle procedure di accesso.

Il Conto termico rimborsa fino al 65% delle spese e tra gli interventi



finanziabili si possono annoverare, ad esempio, il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, l'introduzione di sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione e della ventilazione, la sostituzione di infissi e pannelli vetrati di alta qualità e la sostituzione dei sistemi per l'illuminazione.

### I GEOMETRI INCONTRANO L'AMMINISTRAZIONE DI TORINO CITTÀ METROPOLITANA

Torino, 8 marzo

Il Collegio ha organizzato un incontro con il Vicesindaco della Città

di Torino, Professor Guido Montanari, Assessore all'Urbanistica, finalizzato a illustrare il ruolo di Torino nella sua veste di Città Metropolitana.

L'evento, che si colloca nel ciclo di incontri sul tema dei processi di trasformazione urbana, è stato occasione per analizzarne la funzione di guida e riferimento nell'applicazione delle norme in materia di tutela e uso del suolo, edilizia, collaborazione con gli uffici tecnici, formazione dei tecnici professionisti, sia interni che esterni, e le ricadute sui Comuni della relativa area.

L'incontro, organizzato alla GAM, che ha visto anche l'intervento del Consigliere del Collegio Geometra Stefano Villani e del Geometra Cesare Rosa Clot, è stato occasione per illustrare la visione urbanistica della Città alla luce della revisione del Piano Regolatore e per esaminare le collaborazioni, sia con la Città di Torino sia con l'Area Metropolitana, con la condivisione di progetti innovativi, unitamente alla partecipazione di altre figure istituzionali.



## 2° WORKSHOP DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

**Crescentino, 26 marzo**

Amministratori, associazioni, istituzioni e tecnici hanno partecipato al 2° workshop di progettazione partecipata del progetto Interreg Alcotra Eau Concert 2 che si è svolta a Crescentino.

L'obiettivo del progetto è quello di ripristinare e proteggere gli ecosistemi acquatici transfrontalieri e potenziare i servizi ecosistemici da questi forniti, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità, dei corridoi ecologici e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il progetto Eau Concert 2, oltre alle attività di riqualificazione ambientale del fiume, con le azioni finalizzate alla gestione della vegetazione ripariale e alla creazione di corridoi ecologici, prevede l'attività di animazione territoriale e progettazione partecipata che condurrà gli enti pubblici e le associazioni verso il Contratto di fiume della Dora Baltea,

nonché una serie di iniziative di comunicazione e coinvolgimento della popolazione, a partire da quella scolastica.

I temi trattati in occasione dell'incontro di marzo sono stati la gestione integrata dell'assetto fluviale e le reti ecologiche e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

A partire da quanto emerso durante la Prima Assemblea di Bacino – Workshop di progettazione partecipata, sono state approfondite e integrate le misure per la definizione partecipata del Piano di Azione del Contratto di Fiume della Dora Baltea, per ricercare soluzioni non conflittuali tra gli interessi dei vari attori in gioco. I tavoli sono stati finalizzati a individuare delle azioni concrete e dei passi operativi e, con i comuni presenti, è stata verificata la disponibilità di utilizzo dei terreni comunali in cui attuare operativamente gli interventi d'interconnessione di tratti di rete ecologica e di contenimento delle specie esotiche invasive, finanziati nell'ambito del Progetto Eau Concert 2 sulla base

delle proposte di IPLA.

In apertura il Sindaco del Comune di Crescentino ha sottolineato l'importanza di agire sinergicamente per il controllo e la gestione dei corsi d'acqua, anche alla luce degli eventi alluvionali che hanno interessato il bacino idrografico della Dora Baltea. Il Presidente del BIM Dora Baltea Canavesana, Angelo Canale Clapetto, ha ribadito il valore strategico delle attività d'informazione e sensibilizzazione delle comunità locali e del mondo scolastico su temi rilevanti come quelli affrontati dal progetto Eau Concert 2. Paolo Mancin, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte, è intervenuto affermando che attraverso il Contratto di Fiume della Dora Baltea si intendono mettere in rete diversi portatori d'interesse operativi sull'intero bacino, coniugando interventi informativi e formativi, azioni di gestione e riqualificazione delle fasce boscate perifluviali e creazione di reti ecologiche.

## UNA NUOVA MOBILITÀ A PINEROLO: PER MUOVERE LE IDEE E LE PERSONE

**Pinerolo, 19 marzo**

Il Comune di Pinerolo ha organizzato un incontro partecipativo nell'ambito dei progetti PUMS e Biciplan per la Città di Pinerolo, che sono stati inseriti tra le principali azioni del progetto M.U.S.I.C. Mobilità Urbana Sicura, Intelligente e Consapevole.

Finanziato dal Programma Alcotra Interreg VA Italia-Francia 2014/20 e attuato con la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance il progetto vuole favorire la transizione verso forme di mobilità attive e rispettose dell'ambiente, innescando processi virtuosi. Le azioni previste, con particolare riferimento ai giovani, individuati quali attori chiave per uno sviluppo pervasivo e duraturo di comportamenti virtuosi, intervengono in modo integrato sia sull'offerta, sia sulla domanda di mobilità, migliorando la ciclabilità e il trasporto pubblico e svolgendo numerose azioni di comunicazione, informazione, formazione e progettazione partecipata, che coinvolgeranno la cittadinanza nelle future scelte della mobilità urbana, per costruire insieme al Comune la mobilità del futuro.

L'incontro, rivolto a organizzazioni, istituzioni, realtà associative, forze produttive e sociali di Pinerolo, è stato occasione per partecipare attivamente, con idee e proposte, al primo appuntamento del percorso partecipativo e per illustrare gli aspetti metodologici e le principali tappe che coinvolgeranno cittadini, imprese e mondo della scuola per raccogliere le principali problematiche sulla mobilità e a trovare soluzioni condivise tra amministrazione e cittadinanza.



## IL CONDOMINIO OLTRE LA CRONACA: LEGGI, NORME, SENTENZE

Torino, 13 marzo

Si è svolto presso la sala conferenze della GAM il convegno dal titolo "Il condominio oltre la cronaca: leggi, norme, sentenze" con l'obiettivo affrontare, attraverso un confronto con esperti di settore, le tematiche legate all'efficientamento energetico degli edifici, la manutenzione degli impianti, il registro di anagrafe condominiale, agevolazioni e detrazioni fiscali, responsabilità del condominio, e di fornire gli strumenti necessari che consentano la corretta diffusione delle informazioni in modo approfondito.

Promosso da Italia Casa in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, l'Ordine degli Architetti di Torino e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, il convegno ha trattato alcuni dei temi più significativi per tutti gli attori che ruotano intorno ai condomini quali obblighi e sanzioni, buone pratiche di riqualificazione energetica, sicurezza, incentivi fiscali, risparmio energetico e molti altri.

Il convegno, che ha visto l'intervento del Vice Presidente del Collegio Geometra Gian Luca Pautasso e del Consigliere del Collegio Geometra Giancarlo Carasso, è stato rivolto

principalmente ai giornalisti e alle figure professionali che si occupano a vario titolo del comparto immobiliare nel suo complesso.

Se i numeri evidenziano la centralità del comparto condominiale nella vita sociale, politica, economica del Paese, si rende tuttavia necessaria una duplice conoscenza: delle leggi, delle norme, dei principi che disciplinano l'ambito condominiale; della terminologia corretta per raccontare il condominio al pubblico.

In Italia gli edifici in condominio sono circa 1.200.000. Che cosa accada al loro interno riguarda quotidianamente i 42 milioni di persone che vi risiedono, i 45mila amministratori che li gestiscono, le migliaia di ditte, aziende, professionisti che vi gravitano intorno. Eppure, le testate giornalistiche parlano di condominio quasi esclusivamente in occasione di fatti di cronaca eclatanti: incidenti, liti, aggressioni, ammanchi.

Per i media generalisti, infatti, la trattazione delle vicende condominiali si limita, per lo più, ai fatti di cronaca eclatanti: l'incidente, l'esplosione, il crollo della palazzina, il diverbio sfociato nel sangue, l'amministratore che fugge con la cassa o a notizie curiose.

Ma che cosa si nasconde dietro questi accadimenti? Quali ne sono le cause? Quali le leggi, le norme, i principi giuridici che disciplinano l'ambito condominiale? E quale la terminologia corretta per raccontare il condominio al pubblico?

I numerosi quesiti che interessano il condominio sono stati affrontati dai numerosi relatori intervenuti all'incontro.

L'Ingegnere Michele Buonanno dell'Ordine degli Ingegneri di Torino ha esaminato i profili del condominio datore di lavoro.

La normativa sulla sicurezza antincendio è stata trattata dagli Architetti Bruno Pelle e Paolo Sarboraria dell'Ordine degli Architetti Torino, mentre l'Ingegnere Guido Torretta ha illustrato contenuti e operatività del Registro anagrafe condominiale, con particolare attenzione ai dati della sicurezza delle parti comuni.

La figura dell'amministratore condominiale e le relative responsabilità sono state esaminate dall'Avvocato Silvio Rezzonico di Confappi FNA, mentre l'Avvocato Gabriele Bruyère dell'UPPI ha trattato il tema della revoca dell'amministratore condominiale. Il Consigliere Carasso, intervenuto tra i relatori, ha illustrato l'evoluzione della figura dell'amministratore e chiarendone gli obblighi e i compiti ed evidenziando l'importanza della formazione obbligatoria.

L'Ingegnere Lorenzo Balsamelli, consulente di fiducia di Ape Torino Confedilizia ha trattato dell'efficienza energetica degli edifici affrontando lo stato dell'arte e gli sviluppi dell'efficienza energetica nei prossimi anni mentre il Dottor Hans Paul Griesser dell'ANCCA ha chiuso l'incontro trattando il tema della contabilizzazione del calore.

### REMTECH ESONDA EXPO 2018 - BORSE DI STUDIO FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI



La Fondazione Geometri Italiani, nell'ambito del patrocinio gratuito concesso alla manifestazione RemTech Esonda Expo 2018, che si svolgerà a Ferrara dal 19 al 21 settembre 2018, ha deliberato di istituire due borse di studio di € 500,00 cadauna, rivolte ai liberi professionisti che presenteranno lavori, ricerche e studi incentrati sulla "Geomatologia per la tutela del patrimonio culturale".

Si tratta di una vetrina importante per la promozione della Categoria e per confermare il ruolo dei Geometri nell'ambito delle attività multidisciplinari rivolte alla tutela dell'ambiente e all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Per informazioni visitare il sito <http://www.remtechexpo.com/index.php/it/>

## 52° TROFEO "IL GEOMETRA" 2018

Neve neve neve, questa è la parola più sentita in questo inverno e nella nostra stagione sciistica, quest'anno non possiamo proprio lamentarci.... La nostra gara storica il 52° Trofeo Il Geometra si è svolta a Bardonecchia il 27 Febbraio e chiaramente nevicava ma, nonostante ciò un bellissimo gruppo di colleghi ha partecipato affrontando il meteo che non era proprio ottimale.

Alle 10,30 5 eroici supportati dai propri familiari e amici hanno preso parte alla Prima edizione della gara di fondo!!!!

Di sicuro i margini di miglioramento sono alti ma il divertimento e lo spirito sportivo non è mancato come potete ben vedere

Mentre i fondisti faticavano, i gigantisti provavano la pista da gara testando il terreno sotto tanta Neve fresca per poi essere tutti in partenza alle 14,30 pronti ad affrontarsi tra i pali.

La gara come sempre ha coinvolto tutte le fasce di età ed è sempre molto bello trovarsi in partenza insieme e gioire del momento e del clima particolare che da anni si respira. E dopo una ghiotta merenda sinoira la tanto attesa premiazione!!!

Quest'anno la più piccola è stata Anna la figlia di un nostro collega, felicissima di essere stata premiata e aver ricevuto una bella coppa, questo è lo spirito che si vuole portare avanti.

Dopo premiazione e lotteria l'appuntamento ce lo siamo dati dopo due settimane pronti a partire per i Nazionali di Pozza di Fassa.



*Cristina Piaser*



Il 52° Trofeo “Il Geometra” 2018 si è svolto quest’anno a Bardonecchia sabato 24 febbraio.

È stata organizzata una gara di Slalom Gigante e Fondo riservata a tutti i Geometri iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, al Comitato Regionale dei Collegi Geometri e Geometri Laureati del Piemonte e Valle d’Aosta nonché ai Geometri iscritti al Registro dei praticanti per le seguenti Categorie:

- a) femminile (Geometri);
- b) seniores (nati dal 1986 in poi);
- c) amatori (nati dal 1976 al 1985);
- d) veterani (nati dal 1967 al 1975);
- e) pionieri (nati dal 1956 al 1965);
- f) superpionieri (nati dal 1946 al 1955);
- g) intramontabili (nati dal 1945 e precedenti);
- h) mogli dei Geometri;
- i) praticanti Geometri;

Alla gara hanno potuto partecipare, con classifica a parte, anche i Geometri iscritti ai Collegi Comitato Regionale dei Collegi Geometri e Geometri Laureati del Piemonte e Valle d’Aosta.

Sulla stessa pista si è svolta una gara riservata ai familiari dei Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia e dei Collegi del Piemonte e della Valle d’Aosta (mogli, figli e nipoti) per le seguenti categorie femminile e maschile:

- MN) Pulcini – f / m nati 2008 e successivi;
- OP) Cuccioli – f / m nati 2007 – 2005;
- QR) Ragazzi – f / m nati 2004 – 2002;
- ST) Juniores – f / m nati 2001 – 1998;
- UV) Seniores – f / m nati 1997 – 1976;
- ZX) Dame, Veterani – f / m nati 1975 e precedenti

Il 52° TROFEO “IL GEOMETRA” 2018 è stato vinto da Cristina Piaser che ha realizzato il miglior tempo assoluto, conquistando anche il TROFEO BIENNALE 14° MEMORIAL Geom. ETTORE BONFANTE, Presidente Onorario del Collegio di Torino, Provincia e Valle d’Aosta.

I primi, secondi e terzi classificati di ogni Categoria sono stati premiati con un’artistica coppa, mentre alle Signore è stato consegnato un grazioso omaggio.

Nello spirito della convivialità ed aggregazione tutti i partecipanti alla gara sono stati invitati a intervenire alle premiazioni e alla merenda sinoira.



# XXIII CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI ALPINO E NORDICO

Quest'anno vista l'affluenza e la coesione della squadra abbiamo deciso di partire con un pulmino, mezzo ideale per fare aggregazione fin dal primo momento.

Durante il percorso si sono uniti, alla nostra carovana, praticamente tutti i colleghi con relative famiglie al seguito e arrivare a destinazione così numerosi è stata un'immensa soddisfazione perché ai soliti storici si sono aggiunti colleghi nuovi.

Dopo una bella cena conviviale e un meritato riposo si è dato il via alle gare; primo il gigante nel quale abbiamo ottenuto ottimi risultati da parte degli uomini e un podio femminile tutto torinese, buoni punteggi anche in snowboard e poi subito a cambiarci per cimentarsi sull'anello di fondo.

Qui la fatica è tanta perché non è proprio la nostra specialità ma, come ogni anno abbiamo dato tutto noi stessi per portare a casa più punti possibili e cercare di vincere il campionato. Abbiamo stretto i denti e spinto fino a non sentire più braccia ne gambe ma la soddisfazione di tagliare il traguardo incitati dai nostri compagni è talmente grande che ogni anno lo sforzo lo facciamo volentieri!

Il giorno dopo lo speciale è stata una prova tecnica ma alla nostra portata e anche lì abbiamo portato nel nostro paniere punti preziosi.

Alla fine siamo stati talmente bravi che abbiamo distaccato la squadra di aosta, nostra principale rivale, e abbiamo vinto alla grande questa edizione.

Ringrazio tutti i Colleghi che hanno faticato e gioito con me e rilancio l'invito al prossimo anno sulle piste da sci!

A presto

*Cristina Piaser*





Il XXIII Campionato di Sci dei Geometri quest'anno si è tenuto a Pozza Di Fassa, dal 15 al 18 marzo. Presso Salone Consiliare del Comune di Pozza di Fassa, si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione con saluti delle autorità e brindisi di benvenuto.

Le gare sono cominciate venerdì mattina con la prima e la seconda manche dello slalom gigante e snowboard. Nel pomeriggio si è tenuta la gara di fondo 5 km a tecnica classica e la giornata si è conclusa con un convegno organizzato, a cura del Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Trento, presso il Salone Consiliare del Comune di Pozza di Fassa. Sempre nel salone consiliare si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima giornata di gare.

Sabato gli sciatori si sono sfidati nelle due manche di slalom speciale e, nel pomeriggio, si è tenuta la competizione di sci di fondo 10 km a tecnica libera.

Alla sera, sempre presso la Sala Consiliare del Comune di Pozza di Fassa, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda giornata di gare e proclamazione del Collegio Geometri di Torino, primo classificato, Campione d'Italia.

### LE CLASSIFICA DEI COLLEGI:

Il campionato è stato vinto dal Collegio di Torino  
 Secondo posto al Collegio di Aosta  
 Terzo classificato il Collegio di Piacenza



# Gara di pesca al Lago Regina terza edizione

Per il terzo anno consecutivo il Lago Regina, tranquilla oasi ricca di pesce situata nel cuore del Parco Naturale del Po, è stato nuovamente protagonista di una giornata di festa e aggregazione.

Più di 30 partecipanti, tra cui due giovanissimi, si sono incontrati, lo scorso 7 aprile per partecipare alla gara di pesca alla trota, che ha visto la partecipazione di numerosi Colleghi e appassionati.

I pescatori si sono incontrati al mattino presto, in una bella giornata primaverile, sulle sponde del lago.

Le postazioni sono state stabilite a sorteggio e la gara è iniziata alle verso le 9,30. I partecipanti si sono sfi-

**Collegio dei Geometri di Torino e Provincia**  
ORGANIZZA la :

**3<sup>a</sup> GARA**  
**DI PESCA ALLA TROTA**  
AMATORIALE

**Sabato 07 Aprile - ore 8:00**  
Lago LA REGINA - Chivasso (TO)

- Immissione 3 kg a partecipante
- Iscrizioni entro il 03 Aprile
- N° partecipanti min 20 p
- N° partecipanti max 80 p
- Quota iscrizione € 20,00

**GARA APERTA A TUTTI!**  
**MOGLI E MARITI, FIDANZATE E FIDANZATI,**  
**PRATICANTI, FIGLI E AMICI DI GEOMETRI**



dati fin verso mezzogiorno e alcuni momenti della gara sono stati filmati con l'ausilio di un drone.

La gara, suddivisa in otto turni, è stata vinta dal Collega Luca Morra, premiato con la consegna di una coppa ricevendi in omaggio uno sgabello da pesca gentilmente offerto dai titolari del Lago Regina.

La sfida si è conclusa in allegria, con la tradizione e gustosa grigliata di pesce.

Come le scorse edizioni, la giornata di festa ha rappresentato un importante momento di incontro promosso al di fuori del contesto strettamente professionale.

Desideriamo ringraziare tutti i

partecipanti e a tutti coloro che, pescatori amatoriali e più esperti, con entusiasmo, hanno reso possibile la giornata sul lago.

In attesa della prossima occasione di incontro e di festa, lo staff ha colto l'occasione per rinnovare l'invito a partecipare numerosi alla prossima edizione della gara.

